SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Avvocatura Generale dello Stato

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della transizione ecologica

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 maggio 2021, n. **78**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DOMINICANA

La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»;

Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità nei loro rispettivi territori;

Desiderando rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalità;

Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di estradare

Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della libertà personale.

Art. 2.
Reati che danno luogo all'estradizione

1. L'estradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno.

2. Quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi.

3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali è richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.

4. La Parte Richiesta può ugualmente concedere l'estradizione quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona.

5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformità al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

Art. 3.
Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;

ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte;

iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici;

b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, affiliazione od opinione politica;

c) se la condotta per la quale è richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare;

d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'estradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente;

e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;

f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione;

g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione;

h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione può compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani;

i) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

Art. 4.
Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione

L'estradizione può essere rifiutata:

a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;

b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;

c) quando il reato per il quale è richiesta l'estradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.

Art. 5.
Estradizione di cittadini

La cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'estradizione.

Art. 6.
Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario;

b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;

c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo;

d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato.

2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta è stata estradata, questa è perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale è stata estradata o con una pena inferiore.

Art. 7.
Estradizione semplificata

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione.

2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorità competente. Si assicurerà la presenza di un interprete, ove necessario.

Art. 8.
Documenti necessari per la presentazione di richieste di estradizione

1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorità competente per via diplomatica.

2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da:

a) nome dell'autorità richiedente;

b) nome, nazionalità, documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;

c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;

f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;

g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.

3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.

4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o *apostille* e si presumono autentici.

Art. 9.
Documenti complementari e integrazione

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

Art. 10.
Lingue per la presentazione dei documenti

I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

Art. 11.
Garanzie

La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, né a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

Art. 12.
Arresto provvisorio

1. La Parte Richiedente può richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto.

2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato.

3. La localizzazione della persona richiesta può essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

Art. 13.
Richieste concorrenti

1. Se l'estradizione della stessa persona è richiesta da due o più Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione.

2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta può tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:

a) la gravità dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;

b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato;

c) le date di presentazione delle diverse richieste;

d) l'esistenza di un trattato tra le Parti;

e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

f) la possibilità di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

Art. 14.
Decisione e consegna

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva.

2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto.

3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica.

4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona è possibile e che la stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una volta che la persona è messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni.

5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato.

6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente.

7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

Art. 15.
Consegna differita e consegna temporanea

1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione è in corso un processo penale o la stessa deve scontare una sentenza di condanna restrittiva o privativa di libertà, nel territorio della Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

Art. 16.
Procedimento

Gli aspetti procedurali di estradizione, che non sono espressamente previsti dal presente Trattato, sono disciplinati in via suppletiva da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

Art. 17.
Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca.

3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprietà sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta.

4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.

Art. 18.
Transito

1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte Richiedente da Stati terzi, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. La Parte che richiede il permesso di transito inoltra alla Parte Richiesta una richiesta che contiene un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della Decisione emessa dallo Stato terzo che concede alla Parte Richiedente la consegna della persona.

3. La richiesta è trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), con una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

Art. 19.
Spese

Tutte le spese relative al procedimento di estradizione devono essere sostenute dalla Parte nel cui territorio sono prodotte. Le spese necessarie per il trasferimento della persona consegnata in estradizione sono a carico della Parte Richiedente.

Art. 20.
Consultazioni e controversie

1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato.

2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.

Art. 21.
Ambito temporale di applicazione

Il presente Trattato si applica alle richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore anche se si riferiscono a reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Art. 22.
Riservatezza

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla Parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

Art. 23.
Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata illimitata.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente articolo.
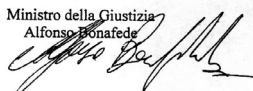
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità con lo stesso.

Sottoscritto a Roma, il 13 febbraio dell'anno 2019, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
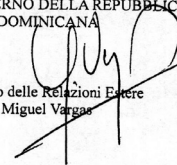
———

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE

La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana, d'ora in avanti denominate «le Parti»;

Considerando i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono;

Desiderose di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale;

Agendo in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi universali di diritto internazionale, nel particolare rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

Tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di concedere assistenza giudiziaria

1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

2. L'assistenza può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta.

3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria.

4. Il presente Trattato non autorizza le autorità competenti di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte.

5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

Art. 2.
Campo di applicazione della assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende:

1. la notifica di documenti;

2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;

3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;

4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;

5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;

6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;

7. l'esecuzione di misure sui beni;

8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;

9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;

10. l'espletamento e trasmissione di perizie;

11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni;

12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;

13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

14. le intercettazioni di comunicazioni;

15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato.

Art. 3.
Autorità centrali

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali:

a) per la Repubblica italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della giustizia;

b) per la Repubblica Dominicana l'Autorità Centrale è la *Procuraduría General de la República,* presso il *Despacho del Procurador General de la República,* in qualità di organo della *Oficina de Asistencia Juridica Internacional y Extradiciones.*

2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza.

3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.

4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.

5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.

Art. 4.
Legge applicabile

1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta.

2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.

Art. 5.
Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto.

2. La Parte Richiesta può dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile.

3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa.

4. La richiesta deve contenere:

a) l'autorità competente che richiede l'assistenza giudiziaria;

b) la finalità della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;

c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entità del danno cagionato;

d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;

e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;

f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede l'esecuzione della richiesta;

g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;

h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare, nonché degli oggetti da sequestrare;

i) l'oggetto e, ove necessario per la Parte Richiedente, le domande da rivolgere alla persona di cui si richiede l'audizione;

j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;

k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attività eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;

l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta.

5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, può richiedere informazioni supplementari.

Art. 6.
Lingue

Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

Art. 7.
Rifiuto o differimento dell'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:

a) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta;

b) l'esecuzione della richiesta è contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente è già stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato è prescritto per la Parte Richiedente;

d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;

e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta è stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche;

f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.

2. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

3. La Parte Richiesta può differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.

4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è obbligata a soddisfarle.

5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

Art. 8.
Validità dei documenti

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, *apostille,* autenticazione né qualunque altro requisito di forma.

2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.

Art. 9.
Riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attività intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.

2. Se per l'esecuzione della richiesta è necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non darà esecuzione alla richiesta.

3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta.

4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a tini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale può concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

Art. 10.
Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresì conto, in vía suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta.

2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali dei sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato.

3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.

Art. 11.
Assunzione di prove ed acquisizione di elementi materiali probatori nello stato richiesto

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza.

3. Ai rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare domande dirette alla persona che è sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.

5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte.

6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza.

7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove ciò sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.

Art. 12.
Audizione per videoconferenza

1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.

2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale può comunicare riservatamente, nonché di un interprete.

3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione.

4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta è responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;

b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;

c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;

d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato.

Art. 13.
Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:

a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

b) di avviare procedimenti penali;

c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.

Art. 14.

Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.

Art. 15.

Comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o a processi penali nel territorio della parte richiedente

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorità competenti.

2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonché le informazioni relative alle garanzie di cui essa godrà ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato.

3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente.

4. La persona citata dichiara se desidera o meno comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta e, se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con la Parte Richiedente affinché questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese.

5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi alla Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno con sessanta (60) giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la notifica può risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

Art. 16.

Garanzie della persona citata

1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.

2. La garanzia prevista nel paragrafo I del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane ìn tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.

3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

Art. 17.

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta può consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualità di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato.

2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

3. Le modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti.

4. Il trasferimento è rifiutato:

a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto;

b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta.

5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli articoli 16 e 21 del presente Trattato.

6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione.

7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

Art. 18.

Protezione delle persone citate o trasferite nel territorio della Parte Richiedente

Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

Art. 19.
Casi speciali di assistenza giudiziaria

La Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione interna, fornisce estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale avviato nel territorio della Parte Richiedente, quando questa glielo richiede.

Art. 20.
Misure su beni

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure in materia di *extinción del derecho de dominio sobre bienes* per la Repubblica Dominicana o le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica italiana.

2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonché sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

Art. 21.
Spese

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:

a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;

b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;

c) spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato;

d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;

e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente Trattato.

2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.

Art. 22.
Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale

1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:

a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;

b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;

c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.

2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.

3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilità e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

Art. 23.
Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata, che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.

2. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:

a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte;

b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.

3. I componenti della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i componenti provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».

4. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere, oltre ai rappresentanti delle autorità competenti, agenti di polizia giudiziaria, periti, medici legali e altri membri ausiliari della giustizia. È possibile, inoltre, decidere quali persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della

squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.

5. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene una proposte in merito alla composizione della squadra e alle modalità di svolgimento delle attività investigative, nonché le indicazioni stabilite dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabili.

6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti, secondo le decisioni concordate tra le rispettive autorità competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;

b) l'autorità pertinente della Parte nel cui territorio la squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per l'esecuzione delle attività concordate, designando inoltre, tra i componenti della squadra, il responsabile della direzione della stessa;

c) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale e coordina le attività nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità competenti nell'accordo costitutivo della squadra;

d) i membri distaccati della squadra investigativa comune:

(i) devono essere autorizzati, dalla Autorità Centrale della Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e rimanere per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio delle indagini;

(ii) hanno il permesso di essere presenti nel territorio della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate misure investigative;

(iii) possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, dare esecuzione alle misure specifiche di indagine assegnate dal responsabile della squadra, laddove sia previsto dall'accordo costitutivo o previa autorizzazione delle autorità competenti delle Parti;

(iv) possono, in conformità al proprio diritto nazionale e nel limite delle loro competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che li ha distaccati, ai fini delle indagini effettuate dalla squadra stessa;

(v) possono richiedere l'adozione di misure, eventualmente considerate necessarie dal responsabile della squadra, direttamente alle loro autorità competenti, che le tratteranno secondo le condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale.

7. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di un paese terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti del paese interessato in conformità agli strumenti giuridici internazionali applicabili o, in loro assenza, sulla base della cortesia internazionale.

8. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità pertinenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate, oltre che per i tini previsti all'atto della costituzione della squadra:

a) per il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria;

b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente.

9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.

10. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

a) per la Repubblica italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;

b) per la Repubblica Dominicana: le autorità competenti del Sistema di Amministrazione della Giustizia.

11. Le autorità competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

Art. 24.
Consegne vigilate o controllate

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 21.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

a) per la Repubblica italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;

b) per la Repubblica Dominica: il *Director General de Persecución del Ministerio Público.*

6. Le autorità competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

Art. 25.
Altri strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Art. 26.
Consultazioni e soluzione di controversie

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.

2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

Art. 27.
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.

3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
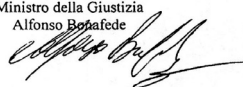
4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a Roma, il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019 in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
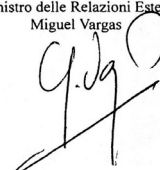
Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Ministro delle Relazioni Estere
Miguel Vargas

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1588):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (Governo CONTE-II) il 5 novembre 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 gennaio 2020, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 febbraio 2020 e il 9 giugno 2020.

Esaminato in Aula ed approvato l'8 luglio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2577):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 luglio 2020, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 settembre 2020 e il 12 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 10 maggio 2021 ed approvato definitivamente il 12 maggio 2021.

21G00088

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini, dal viceprefetto dott.ssa Maria Luisa Ruocco e dal dirigente di II fascia dott.ssa Rosa Maria Simone;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2021;

Decreta:

la durata dello scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2021, foglio n. 1074

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Matera, con relazione del 15 aprile 2021, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

Sintomatica della perdurante presenza della criminalità organizzata sul territorio è l'adozione di un decreto del 1° dicembre 2020 con il quale il Tribunale di Potenza ha sottoposto un locale capo cosca alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni formulando, nei confronti dello stesso, un giudizio di elevatissima pericolosità sociale alla luce della ragionevole probabilità di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Inoltre, una recente misura di fermo di indiziato di delitto emessa dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza nei confronti di tre persone, tra le quali un dipendente comunale che svolge anche attività imprenditoriale, ha evidenziato come sia ancora alto il rischio di condizionamento mafioso dell'amministrazione comunale. Il menzionato dipendente infatti è ritenuto responsabile dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e illecito trasferimento fraudolento di valori in quanto, sfruttando il potere di intimidazione derivante dal vincolo associativo, traeva ingiusti vantaggi acquisendo il monopolio in alcuni settori dell'economia locale quali quelli della fornitura di beni e servizi ai cantieri, edilizia pubblica e privata, servizi presso strutture turistico - ricettive. Peraltro al fine di eludere i provvedimenti interdittivi di esclusione dalle «*white list*» emessi dalla prefettura di Potenza nei confronti di tre società a lui riconducibili, trasferiva fittiziamente la titolarità di una quarta società ad altro soggetto coindagato.

La situazione generale del Comune di Scanzano Jonico e le attività fin qui avviate dall'organo commissariale sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 14 aprile 2021, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza - coordinatore della direzione distrettuale antimafia, a conclusione del quale è stata auspicata l'adozione della proroga per ulteriori sei mesi della gestione commissariale, ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

La relazione del prefetto segnala come l'attività della Commissione straordinaria sia stata da subito improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali sulla forte presenza dello Stato, con azioni rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa, interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente e ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale è prioritariamente intervenuto sulle criticità segnalate in sede ispettiva dalla commissione di indagine, in particolare adottando provvedimenti in materia di abusivismo edilizio e di assetto urbanistico del territorio comunale, con l'obiettivo primario di ricondurre l'azione amministrativa dell'ente al rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Per quanto attiene all'abusivismo edilizio diffuso sul territorio comunale, la commissione straordinaria ha constatato che tutti gli accertamenti relativi agli illeciti e le relative ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi disposti in passato dagli uffici comunali competenti, di fatto, non erano mai stati portati ad esecuzione.

Viene infatti evidenziato che sin dal 1974, anno di istituzione del Comune di Scanzano Jonico, nessuna ordinanza di demolizione è stata eseguita.

Per porre rimedio a tale stato di inerzia, la commissione ha stanziato nell'apposito capitolo di bilancio le risorse necessarie per procedere speditamente all'abbattimento dei manufatti abusivi. Il ripristino della legalità è iniziato con il dare esecuzione alle ordinanze di demolizione, rimaste ineseguite dall'anno 2011, di due immobili abusivi di proprietà di un esponente del locale clan mafioso, provvedimenti che sono stati finalmente eseguiti nonostante i tentativi di ostacolare le operazioni di abbattimento alle quali alcune ditte del posto non hanno, emblematicamente, voluto partecipare.

L'azione posta in essere dall'organo commissariale, favorevolmente accolta dalla cittadinanza, ha rappresentato un forte segnale di discontinuità rispetto alle gestioni passate e contrassegnato la presenza dello Stato sul territorio con effetti positivi e diretti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio; infatti, in conseguenza delle predette operazioni altri illeciti già accertati sono stati eliminati direttamente e spontaneamente dagli stessi trasgressori.

Peculiare attenzione è stata posta dalla terna commissariale all'assetto urbanistico del territorio comunale in particolare per quanto riguarda gli aspetti amministrativi attinenti alle numerose lottizzazioni private che hanno interessato, negli anni, il territorio di Scanzano Jonico, buona parte delle quali non sono state attuate nei termini e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali stabilite.

A questo riguardo la commissione ha avviato una generale ricognizione delle diverse procedure, con l'obiettivo finale di definire con i soggetti interessati le singole modalità di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle lottizzazioni che saranno poi acquisite al patrimonio comunale. La conclusione positiva di tale attività potrà consentire un reale arricchimento infrastrutturale del territorio comunale con un diretto beneficio della collettività, oltre all'affermazione dei principi di buon andamento e legalità.

Tale obiettivo finale necessità naturalmente di un'adeguata continuità dell'azione intrapresa e di adeguate linee di indirizzo da parte dell'organo commissariale, ragioni per le quali è essenziale estendere temporalmente il periodo di commissariamento dell'ente.

Numerose sono le procedure relative ad opere pubbliche programmate dalla commissione straordinaria, tra le quali, per l'entità degli importi richiesti per i singoli interventi, si segnalano i lavori di riqualificazione dell'area PIP, la costruzione del centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti, la realizzazione del centro diurno socio-educativo polivalente per minori, i lavori di infrastrutturazione della nuova area artigianale, la riqualificazione del lungomare di lido Torre, la realizzazione della ciclovia del golfo di Taranto nel tratto lucano Bernalda - *Nova* Siri, per la quale il Comune capofila è Scanzano Jonico.

A tal riguardo la terna commissariale, al fine di ovviare ai ritardi accumulati in passato proprio nelle procedure relative ai predetti interventi ed in considerazione dei ristretti termini ancora disponibili per non perdere i finanziamenti delle opere sopraelencate, ha concordato con la Regione Basilicata un rigoroso cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2021.

Viene inoltre segnalato il progetto di implementazione dei sistemi di videosorveglianza promosso in collaborazione con la prefettura di Matera nell'ambito del «PON legalità», piano in fase di avanzata definizione che interessa il territorio di sette comuni del Metapontino ove il Comune di Scanzano Jonico è indicato anche in questo caso come ente capofila.

Le iniziative intraprese nei diversi settori dell'ente e le numerose opere in programma, alcune delle quali in fase di esecuzione, rendono opportuno che le relative procedure continuino ad essere attentamente

seguite e vigilate dall'organo straordinario, trattandosi di lavori pubblici su cui notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata, conseguentemente il prefetto di Matera ha chiesto di prorogare per altri sei mesi l'attività della commissione straordinaria.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 20 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A03256

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2021.

Conferma ed estensione del mandato commissariale al Generale di brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 MARZO 2021

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura» delle discariche;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Visto l'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/ che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione;

Visto, altresì, l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis* del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, ove si prevede che «nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari», e che «decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»;

Visto, inoltre, il comma 2-*quater* del medesimo art. 41 della legge n. 234 del 2012 ai sensi del quale le previsioni sopra ripostate «si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione»;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nella causa 498/17 che, su ricorso presentato dalla Commissione europea il 17 agosto 2017, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/CE;

Atteso che secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 gli interventi di adeguamento o di chiusura di cui all'art. 14, della direttiva 1999/31/CE, dovevano essere completati entro il 16 luglio 2009;

Rilevato che ciascuna discarica oggetto della menzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 presenta una situazione tecnico-amministrativa differente in rapporto allo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento o di chiusura;

Preso atto che gli impianti di discarica situati: *a)* nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, *b)* nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, *c)* nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, *d)* nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, sono oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019;

Tenuto conto del forte ritardo accumulato dalle amministrazioni locali competenti nell'esecuzione degli interventi sulle citate discariche collocate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ) e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel più breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano;

Ritenuto necessario adottare nei confronti delle suddette amministrazioni locali apposite diffide con le quali stabilire la specifica tempistica per il completamento delle diverse attività da porre in essere relativamente a ciascuna discarica, con l'avvertenza che in caso di inutile decorrenza dei termini assegnati saranno esercitati i poteri sostitutivi in relazione a quanto disposto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, con i quali le autorità territoriali competenti, nonché i soggetti responsabili della gestione delle discariche, sono stati diffidati, entro termini congrui, a realizzare e completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa i siti di discarica situati, *a)* nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, *b)* nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, *c)* nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, *d)* nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, come proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, che ha calcolato tali termini nel corso dell'istruttoria condivisa con gli enti territoriali, basandosi su una stima dei tempi di realizzazione degli interventi, tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica di ognuno di essi nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerato, altresì, un coefficiente temporale di sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis* della legge n. 234 del 2012, commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale è stato previsto che il sudetto commissario unico unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale si prevede la possibilità, per il commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

Vista la nota n. 611 del 13 gennaio 2021, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, ha chiesto di procedere alla nomina del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, proponendo per tale incarico il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, già nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della citata legge n. 234 del 2012, commissario straordinario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la nota n. 4504 del 17 febbraio 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha chiesto, stante l'intervenuta modifica governativa, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, le determinazioni del Ministro in ordine alla conferma o meno della proposta precedentemente formulata;

Vista la nota n. 3852 del 3 marzo 2021, con la quale il Ministro della transizione ecologica, nell'esprimere il proprio assenso al conferimento dell'incarico di commissario unico al Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, ha preso atto del decorso infruttuoso dei termini fissati dalle diffide per la messa

a norma delle discariche situate, *a)* nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, *b)* nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, *c)* nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, *d)* nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, e, pertanto, al fine di un migliore coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, ha proposto l'estensione del mandato commissariale del Gen,. B. CC. Giuseppe Vadalà anche alle suddette discariche;

Valutati i risultati conseguiti dal commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadalà nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;

Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, per tutta la durata dell'incarico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero della transizione ecologica a decorrere dalla data della presente delibera;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Visto il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Ritenuto necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle discariche situate, *a)* nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, *b)* nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, *c)* nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, *d)* nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Viste le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, già nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è confermato, per un triennio a decorrere dalla data della presente deliberazione, commissario unico. Il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sarà collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

2. Al commissario si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Art. 2.

1. Al predetto commissario è corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

2. Il compenso di cui al comma 1 verrà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Art. 3.

1. Al commissario unico Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa, delle sotto indicate discariche abusive, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/CE:

a) Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca;

b) Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro;

c) Comune di Moliterno (PZ), in località Tempa La Guarella;

d) Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni, per tutta la durata del mandato il commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, foglio n. 1107

21A03327

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 con la quale è stato prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2020, n. 649, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 6 novembre 2020 e del 1° aprile 2021 con le quali il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 maggio 2021, prot. n. CG/0021408;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, è integrato di euro 3.228.801,29 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A03312

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Vibo Va-

lentia e con la quale sono stati stanziati euro 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2020, n. 653 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)*, del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 2 marzo 2021, con la quale il commissario delegato di cui alla citata ordinanza n. 653 del 2020 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio di quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 maggio 2021, prot. n. CG/0021422;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, è integrato di euro 837.620,85 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A03313

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e con la quale sono stati stanziati euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 settembre 2020, n. 700, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 16 aprile 2021 con la quale il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 maggio 2021, prot. n. CG/0021458;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, è integrato di euro 1.846.001,78 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A03314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2021.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «Extrasea». (Decreto n. 860/2021).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2020, che prevede l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero della università e della ricerca, convertito in legge n. 12 del 5 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126, *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca», *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2021 di «Individuazione e definizioni dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero università e ricerca» reg. alla Corte dei conti il 18 marzo 2021, n. 560, *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 2021;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanzia-

rie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge del 25 settembre 2002, n. 212 così come modificato dal decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, il quale prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art.18 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, n. 1-3355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, n. 1-252, Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del decreto ministeriale n. 593/2016;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» che modifica, in parte il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria;

Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 2017, n. 208, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, registro n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005), es. fin. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di Cooperazione internazionale elencate, di cui euro 8.435.252,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale, *Call for Proposal* (2017) «Eranet-Med, lanciato il 15 maggio 2017;

Vista la nota a firma del dirigente Ufficio VIII, prot. MIUR n. 18112 del 30 ottobre 2017, con la quale vengono individuati i bandi internazionali da finanziare con Fondi a valere sul FIRST 2017;

Visto il bando internazionale «Eranetmed 2017», sul tema «*Fostering sustainable water management for the economic growth and sustainability of the Mediterranean region*» comprensivo delle *Guidelines for Applicants* (24 luglio 2017), pubblicato il 15 maggio 2017 nell'ambito dell'iniziativa Eranetmed (*Euro-Mediterranean Cooperation Through Eranet joint activities and beyond*) che descrive i criteri e le ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *meeting* delle *Funding Agencies* dell'EranetMed in data 6 dicembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto Eramed17_Domanda n. 00024 dal titolo «Extrasea: «*Extracting water, minerals and energy from seawater desalination brine*», avente l'obiettivo di «sviluppare un prototipo mobile per la produzione di acqua dissalata con tecnologie innovative a membrana che consentono alti fattori di recupero, estrazione di sali dai concentrati, produzione di energia da Gradienti Salini»;

Considerato che per il bando 2017 dell'Eranetmed, di cui trattasi, non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la nota n. prot. MIUR 1096 del 23 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call* Eranetmed 2017, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Vista la rinuncia del co-proponente Nanomater S.r.l. pervenuta al MIUR il 27 febbraio 2018, prot. n. 3217 e la successiva nota prot. n. 3365 del 1° marzo 2018 con la quale l'Università della Calabria (Rende-CS) esprime il proprio interesse a proseguire l'*iter* del progetto Extrasea, confermato con assenso (e-mail) dall'Eranetmed tramite Ufficio VIII - Ricerca, in data 23 marzo 2018;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eranetmed nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Visto il d.d. n. 1494 del 24 luglio 2019 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Armenio Vincenzo - Università degli studi di Trieste, registrato UCB in data 31 luglio 2019, n. 1218, nota PEC/UCB n. 15114 MIUR del 1° agosto 2019 designato dal Consiglio nazionale dei garanti della ricerca (C.N.G.R.), con verbale del 28 maggio 2019, in sostituzione della prof.ssa Langone Michela e dei precedenti esperti rinunciatari di cui al decreto direttoriale n. 2280 dell'11 settembre 2018, (Visto positivo UCB n. 964 dell'8 ottobre 2018);

Atteso che il prof. Armenio Vincenzo con nota-relazione in data 28 maggio 2020, prot. 8873 del 3 giugno 2020, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Extrasea» programma Eranetmed 2017, inizio il 1° luglio 2018, figura il seguente proponente italiano:

Università della Calabria, con sede in via P. Bucci, cap. 87036, Arcavacata di Rende (CS), che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo complessivo pari ad euro 300.000,00 (Ricerca industriale);

Visto il *Consortium Agreement* del 2018 nel quale viene indicata come data di inizio del progetto il 1° luglio 2018, di durata pari a trentasei mesi, con scadenza 30 giugno 2021;

Vista la richiesta di proroga al 30 giugno 2022 di dodici mesi, concessa con nota prot. n. 16800 del 5 novembre 2020, per una durata pari a quarantotto mesi;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2017 dell'Eranetmed con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sulle risorse del FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 il quale prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR, per l'Università della Calabria, ID n. 5545069 anno 2021, CAR 4452, richiesta ID n. 11259540, COR n. 5129514, in data 8 aprile 2021;

Verificato il sistema MISE di Visura Deggendorf Università della Calabria (codice fiscale n. 80003950781), identificativo richiesta n. 11172745 e n. 11514712 Vercor, in data 31 marzo 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme relative al «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 relativi alla «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «Extrasea: «*Extracting water, minerals and energy from seawater desalination bri*ne», prot. Eranetmed2017_00024, realizzato dall'Università della Calabria - codice fiscale n. 80003950781 - Arcavacata di Rende (CS), è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e alle condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2018 e la sua durata, acquisita la proroga di dodici mesi, è di quarantotto mesi, nell'ambito del programma «Eranetmed 2017», scadenza 30 giugno 2022;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 150.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Università della Calabria - codice fiscale n. 80003950781 - Arcavacata di Rende (CS), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusto riparto con decreto ministeriale n. 208/2017 e decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005), E.F. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, cap. 7345, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto tecnico-scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso,

non oltre il periodo di eleggibilità della spesa (31 dicembre 2023) disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'art. 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del Progetto europeo.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guidelines for Applicants* del bando Eranetmed 2017 nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso *b)* l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università della Calabria, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2021

Il dirigente generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1702

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della risevatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A03268

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Calzaturificio L'Artigiana società cooperativa in liquidazione», in San Venanzo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, n. 703/2012, con il quale la società cooperativa «Calzaturificio L'Artigiana società cooperativa in liquidazione», con sede in San Venanzo (TR), c.f. n. 00646670554 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Paolo Pieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Pieri dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-

ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Busso, nato a Civita Castellana (VT), il 4 aprile 1969, (codice fiscale BSS NDR 69D04 C765P), domiciliato in Baschi (TR), in via Palombara n. 10, in sostituzione del dott. Paolo Pieri, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03269

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio dell'Accoglienza società cooperativa sociale consortile - Onlus in liquidazione», in Arcugnano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio dell'Accoglienza società cooperativa sociale consortile Onlus - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 59.089,00, si riscontra una massa debitoria di euro 198.518,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -139.420,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che i dati del bilancio al 2018, successivamente depositato, confermano lo stato di decozione della cooperativa, rilevabile dai dati patrimoniali sopra riportati;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio dell'Accoglienza società cooperativa sociale consortile Onlus - in liquidazione», con sede in Arcugnano (VI), (codice fiscale n. 03351780246) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal*curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Lago, nato a Vicenza (VI), il 29 settembre 1964, (codice fiscale LGA MRT 64P29 L840A), ed ivi domiciliato, in corso Andrea Palladio n. 114.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03270

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Armonia società cooperativa sociale in liquidazione», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Armonia - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 84.268,00, si riscontra una massa debitoria di euro 257.867,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -180.857,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di due vertenze in corso, di cui una divenuta esecutiva, con due ex soci per stipendi non pagati e anticipazioni corrisposte alla società cooperativa;

Considerato che in data 30 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 10 aprile 2020, con la quale il legale rappresentante ha formulato le proprie controdeduzioni, rappresentando di aver effettuato il pagamento delle mensilità stipendiali e di aver posto in essere azioni che hanno portato ad un miglioramento della situazione patrimoniale generale;

Considerato che in fase interlocutoria questo ufficio ha richiesto una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019 in formato CEE, controfirmata dal legale rappresentante, comprovante il superamento dello stato di insolvenza e il ripianamento delle perdite e ad oggi non risulta pervenuta la documentazione richiesta;

Vista la nota del 12 aprile 2021, con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala una nuova terna di professionisti, tra i quali estrarre il nominativo del commissario da nominare nell'ambito della procedura in questione;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Preverin;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Armonia - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Molfetta (BA) - (c.f. n. 07946750721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Preverin, nato a Bari (BA) il 10 novembre 1958 (codice fiscale PRVMRC58S10A662J) ivi domiciliato in corso Cavour, n. 11.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03271

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Teca società cooperativa», in Sestri Levante e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale delle cooperative e mutue concluse con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «La Teca società cooperativa»;

Vista la sentenza del 4 marzo 2020 n. 25/2021 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sopracitata;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che, in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Letterio Carilli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Teca società cooperativa», con sede in Sestri Levante (GE) (codice fiscale n. 00264100108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Letterio Carilli, nato a Genova il 24 marzo 1965 (codice fiscale CRLLTR65C24D969Z), ivi domiciliato in via Malta, n. 5/9.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03272

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Local Services società cooperativa», in Terni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2011, con il quale la società cooperativa «Local Services società cooperativa», con sede in Terni, (codice fiscale n. 00515830552), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Roberto Frasca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Roberto Frasca dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che, in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Salvatore Marchese;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro (CZ), l'11 luglio 1977, (codice fiscale MRC SVT 77L11 C352F), domiciliato a Perugia (PG) in via G.B. Pontani n. 14, in sostituzione del rag. Roberto Frasca, dimisionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03273

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Umbriano società cooperativa sociale», in Terni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 544/2013, con il quale la società cooperativa «Umbriano società coopertiva sociale», con sede in Terni, (codice fiscale 01341910550) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Roberto Frasca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Roberto Frasca dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che, in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Lucio Grimaldino;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott. Lucio Grimaldino, nato a Foligno (PG), il 20 gennaio 1974, (codice fiscale GRM LCU 74A20 D653L), domiciliato a Corciano (PG) in via G. Gozzano, n. 9, in sostituzione del rag. Roberto Frasca, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03274

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Veronauno Servizi società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Veronauno Servizi società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 285.277,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.000.286,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 716.841,00;

Considerato che in data 9 luglio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Miotello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Veronauno Servizi società cooperativa» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 04066070238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTL NCL 67D12 E473C) domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertati 6/2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03275

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «European Link - società cooperativa», in Ruvo di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 5 marzo 2020, n. 10/2020 del Tribunale di Trani (BT), con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «European Link - società cooperativa»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* art. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «European Link - società cooperativa», con sede in Ruvo di Puglia (BA) (C.F. 06330730729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Pio Rinaldi, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 2 gennaio 1975, (C.F. RNLLCN75A02H926X), domiciliato in Manfredonia (FG), via Cimaglia n. 161.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03319

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Ceseo in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2019, n. 133/2019, con il quale la «Ceseo società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (C.F. 11214271006), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pasquale Forciniti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Pasquale Forciniti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Roberto Montenegro, nato a Roma il 22 dicembre 1965 (C.F. MNTRRT65T22H501U ed ivi domiciliato in via Boncompagni n. 61, in sostituzione dell'avv. Pasquale Forciniti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03320

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «General Full Services società cooperativa in liquidazione», in Ariccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2015, n. 118/2015 con il quale la «General Full Services società cooperativa in liquidazione», con sede in Ariccia (RM), (c.f. 06859151000) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Montella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2017, n. 621/2017 con il quale il dott. Giovanni Luca Cezza è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giovanni Montella, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2018, n. 228/2018 con il quale il dott. Paolo Salvo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Luca Cezza, rinunciatario;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Salvo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Andrea Guidarelli, nato a Urbino (PU) il 28 marzo 1975 (c.f. GDRNDR75C28L500G), domiciliato in Roma (RM), piazza Paganica, 13, in sostituzione del dott. Paolo Salvo, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03321

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edizioni iniziative sanitarie - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori *ex* art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della «Edizioni iniziative sanitarie - società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 88.887,00, si riscontra una massa debitoria di euro 110.007,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 29.421,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Edizioni iniziative sanitarie - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 11047761009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Carmelina Marra, nata a Roma il 24 luglio 1962 (C.F. MRRCML62L64H501A), e ivi domiciliata in via Giovanni Aretusi, n. 58/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03322

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carovana società cooperativa a r.l.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Carovana società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 70.700,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 540.246,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 465.142,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e tfr e da atti di pignoramento da parte di Equitalia;

Considerato che in data 19 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carovana società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 00238640338) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (AQ) il 31 ottobre 1960 (c.f. DDNSNL60R71B358L) e domiciliata in Piacenza (PC), Vicolo Pazzarella, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03323

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 25 maggio 2021.

Elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 29 marzo 2018 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 27 giugno 2018 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerato che, in relazione alla prossima scadenza della durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio, occorre procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli articoli 21 e 22;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 20 giugno 2021 in Roma, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 maggio 2021

L'Avvocato generale: PALMIERI SANDULLI

21A03371

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 29 aprile 2021.

Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico. (Provvedimento n. 186).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, regolamento);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

Viste le «Linee guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di lavoro art. 29 (WP29) il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017;

Viste le «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», adottate dal Garante il 15 dicembre 2017 (reperibili su www.garanteprivacy.it doc. *web* n. 7322110);

Visti, inoltre, la nota recante «Quesiti in materia di certificazione delle competenze ai fini della prestazione di consulenza in materia di protezione dei dati personali», del 28 luglio 2017 (doc. *web* n. 7057222), ed i «Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario», emanati dal Garante il 7 marzo 2019 (doc. *web* n. 9091942);

Visti i reclami, le segnalazioni ed i quesiti pervenuti all'Autorità e, in generale, tutte le istruttorie condotte e in corso di svolgimento concernenti la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, *RPD)* in ambito pubblico, nonché i provvedimenti adottati dal Garante in proposito (*cfr.*, a questo proposito, anche quanto riportato nelle relazioni annuali);

Viste, altresì, le attività ispettive condotte tra il settembre 2019 e il gennaio 2020 con riferimento a società che forniscono il servizio di RPD nei confronti di enti pubblici, nonché l'indagine comparativa svolta con le Autorità degli altri Paesi UE sotto forma di assistenza reciproca volontaria di cui all'art. 61 del regolamento;

Vista la campagna promossa dall'Autorità, nel corso del 2020, nei confronti dei soggetti pubblici (in particolare, i comuni) in relazione ai quali si sono registrate lacune ed inesattezze nella comunicazione dei dati di contatto del RPD, prevista dall'art. 37, par. 7, del regolamento, al fine ottenere la regolarizzazione di tale adempimento;

Visti, infine, gli orientamenti emersi anche da parte di altri organismi pubblici che si sono pronunciati in tema di RPD (giurisprudenza, decisioni di altre autorità indipendenti settoriali);

Rilevato che, nel corso dei tre anni trascorsi dall'applicazione del regolamento, dal complesso delle attività effettuate nonché dalle numerose occasioni nell'ambito delle quali l'Autorità ha avuto modo di intrattenere contatti con RPD in ambito pubblico, anche con riferimento a specifiche istruttorie, sono emerse numerose incertezze nell'applicazione delle norme del regolamento concernenti la figura del RPD;

Rilevato che, alla luce della citata attività svolta (e di quella in corso di svolgimento) da parte del Garante, si rende necessario correggere le distorsioni emerse e fornire chiarimenti su numerosi profili concernenti il ruolo, la posizione e i compiti del RPD in ambito pubblico, al fine di rafforzare la figura del RPD in un ampio e rilevante settore (quale quello pubblico) caratterizzato dall'obbligatorietà della designazione ai sensi dell'art. 37, par. 1, lettera *a)*, del regolamento, in modo che i titolari e i responsabili del trattamento, in attuazione del principio di accountability, si trovino nelle migliori condizioni per assicurare che il trattamento dei dati personali sia sempre conforme alla disciplina in materia;

Considerato che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal regolamento (ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *b)* e *d)*, del regolamento) e, in quest'ottica, il potere di adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del regolamento (ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del Codice);

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'allegato «Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», volto a fornire i chiarimenti agli interrogativi di maggior rilievo che sono venuti finora all'attenzione dell'Autorità con riferimento alla figura del RPD che opera in ambito pubblico, nonché a suggerire delle misure ritenute adeguate al fine di rafforzare il ruolo del RPD nelle amministrazioni pubbliche, quale elemento centrale nella realizzazione delle tutele imposte dal regolamento in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il citato Documento di indirizzo si rivolge sia a titolari e responsabili del trattamento in ambito pubblico, in ragione degli obblighi che il regolamento attribuisce loro ai fini dell'adozione delle misure necessarie per rendere i trattamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, che agli stessi RPD, al fine di fornire loro indicazioni utili per l'assolvimento dei propri compiti di supporto e vigilanza nei confronti degli enti pubblici che li hanno designati;

Considerato, in ogni caso, che la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento in materia di RPD (in particolare, articoli 37-39), una volta accertata dal Garante nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, comporta

l'applicazione dei poteri correttivi previsti dall'art. 58, par. 2, del regolamento nei confronti di titolari e responsabili del trattamento, compreso il potere di infliggere una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 83 del medesimo regolamento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) adotta, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *b)* e *d)*, del regolamento, e dell'art. 154-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del Codice, il «Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», contenuto nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente
STANZIONE

Il relatore
CERRINA FERONI

Il segretario generale
MATTEI

ALLEGATO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO SU DESIGNAZIONE, POSIZIONE E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) IN AMBITO PUBBLICO

Sommario:

1. Introduzione.

Sin da prima che il regolamento (UE) 2016/679 iniziasse a dispiegare i suoi effetti (25 maggio 2018), l'Autorità ha dedicato grande attenzione al tema del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, ritenuto uno snodo fondamentale per l'acquisizione di un corretto approccio al trattamento dei dati personali, soprattutto all'interno di un panorama che vede le pubbliche amministrazioni sempre più sollecitate dalla sfida della c.d. «trasformazione digitale».

Come noto, sul tema, il regolamento dedica gli artt. 37-39 (oltreché il cons. 97). In proposito, il Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29) (poi divenuto Comitato europeo per la protezione dei dati) ha emanato le «Linee guida sui responsabili della protezione dei dati» (adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017).

Per fare fronte alle prime richieste di chiarimenti giunte nel settore pubblico, al fine di accompagnare il processo di progressivo adeguamento al nuovo quadro regolamentare europeo, il Garante ha successivamente adottato, il 15 dicembre 2017, le «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico» (reperibili su www.garanteprivacy.it doc. web n. 7322110).

Al contempo, l'Autorità ha promosso numerosi incontri di carattere divulgativo, che hanno riguardato specificamente la figura del RPD, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di rappresentanti di enti pubblici. Inoltre, dal punto di vista più strettamente formativo, l'Autorità si è fatta parte attiva all'interno del progetto europeo T4DATA, culminato con la redazione di un Manuale operativo sul RPD (doc. web n. 9152344), la realizzazione di webinar formativi e lo svolgimento di eventi di carattere, locale, nazionale e transnazionale.

Ciò premesso, dal 2018 ad oggi, pur a fronte di una maggiore sensibilità al tema, si registrano ancora, nella realtà delle pubbliche amministrazioni, diverse incertezze che impediscono una compiuta realizzazione di questa importante figura e che rischiano di pregiudicare una piena adesione ai principi e alle regole della protezione dati, che costituiscono un necessario presupposto per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Nel corso di questi anni l'Autorità ha raccolto numerose istanze (reclami, segnalazioni e quesiti) in merito ad alcuni specifici profili relativi alla figura del RPD. Inoltre, la stessa interlocuzione – in frequenti casi, anche la mancata interlocuzione – con i RPD dei vari enti pubblici ha denotato significative problematicità circa il coinvolgimento e l'apporto che questa figura può dare ai titolari del trattamento in ambito pubblico.

È stata anche promossa, nel corso del 2019-2020, un'intensa attività ispettiva volta ad indagare i fenomeni di affidamento dell'incarico di RPD a società esterne, con particolare riferimento agli aspetti della numerosità degli incarichi accumulati da singole società e dei possibili conflitti di interessi dovuti alla sovrapposizione dei ruoli di RPD e di fornitori di servizi di carattere informatico.

Nell'ambito della complessiva analisi dell'attuazione delle norme del regolamento dedicate al RPD, sono stati rivolti anche alcuni quesiti alle Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, sotto forma di assistenza reciproca volontaria (ai sensi dell'art. 61 del regolamento), al fine di comprendere se le medesime criticità siano state riscontrate anche in altri Paesi e quali iniziative, in proposito, tali Autorità abbiano intrapreso.

Infine, l'Autorità, dopo aver registrato lacune ed inesattezze nella comunicazione dei dati di contatto del RPD, prevista dall'art. 37, par. 7, del regolamento effettuata in sede di prima applicazione della disposizione, ha altresì avviato una campagna volta ad ottenere la regolarizzazione di tale adempimento, necessario per consentire all'Autorità, con la tempestività richiesta dalle singole circostanze, di stabilire un colloquio con i «punti di contatto» stabiliti presso le singole amministrazioni.

A fronte dei tanti impulsi in tal modo emersi, il Garante ritiene necessario fornire dei chiarimenti, al fine di rendere più effettiva ed efficace l'attività del RPD e di mettere il titolare del trattamento nelle migliori condizioni per assicurare il corretto trattamento dei dati personali.

In particolare, tale esigenza si rende necessaria per il settore pubblico, laddove la designazione del RPD rappresenta un obbligo, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. *a)*, del regolamento.

Questa peculiarità ha fatto sì che, in molte realtà, tale onere generalizzato sia stato talvolta vissuto come un mero adempimento formale, senza comprendere adeguatamente l'importanza della figura in questione nel supporto e nella vigilanza sulla correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dal titolare. Ciò ha fatto sì che, una volta affidato l'incarico, in molte situazioni, non venisse prestata la dovuta attenzione ad aspetti quali il coinvolgimento del RPD, l'assegnazione di risorse sufficienti o l'attribuzione di ulteriori incarichi dalla dubbia compatibilità.

A distanza di circa tre anni dalla piena applicazione del regolamento occorre ora superare queste incertezze: per questo il Garante ha deciso di adottare il presente documento «Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», con il quale intende fornire i chiarimenti agli interrogativi di maggior rilievo che sono stati posti all'attenzione dell'Autorità nel triennio appena trascorso e conseguentemente orientare i titolari del trattamento.

Il Documento di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. *b)* e *d)*, del regolamento – concernenti, rispettivamente, i compiti di «[promuovere] la consapevolezza e [favorire] la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento» e di «[promuovere] la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento» – ma anche ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 1, lett. *a)*, del Codice – concernente il potere di «adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del regolamento».

A questo proposito, si precisa che il Documento di indirizzo recepisce, al suo interno, i chiarimenti già emanati con le citate «Faq sul Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico» del 2017, che comunque rimangono anche quali indicazioni autonomamente reperibili.

In relazione ai singoli profili oggetto di trattazione, il Documento di indirizzo non fornisce indicazioni circa le conseguenze delle violazioni delle disposizioni normative suscettibili di condurre all'avvio del procedimento volto all'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, ai sensi dell'art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). A questo proposito, resta fermo che l'accertamento di eventuali illiceità nelle condotte di titolari e responsabili del trattamento sarà oggetto di valutazione caso per caso, a seconda degli elementi che di volta in volta emergeranno nel corso delle singole istruttorie, al fine di riscontrare l'eventuale violazione degli artt. 37, 38 e 39 del regolamento, oggetto di possibile applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 83, par. 4, lett. *a)*, del medesimo regolamento. In ogni caso, le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo sono rivolte anche ai RPD, in quanto li impegnano nell'esecuzione dei compiti demandati loro dal regolamento medesimo.

Per quanto riguarda il settore privato, date le sensibili differenze rispetto al mondo delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle peculiarità che lo contraddistinguono – a partire dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. *b)* e *c)*, del regolamento la designazione del RPD diviene obbligatoria solo al ricorrere di alcune specifiche condizioni – si rinvia alle «Faq sul Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito privato» (pubblicate inizialmente il 26 marzo 2018, doc. web n. 8036793), che sono state oggetto di aggiornamento, da parte dell'Autorità, a fronte dei primi anni di applicazione del regolamento e contestualmente all'adozione del presente provvedimento.

2. Una considerazione preliminare: il RPD quale «punto di contatto» per l'Autorità.

L'art. 39, par. 1, lett. *d)* ed *e)*, del regolamento prevede che il RPD, tra i suoi compiti, cooperi con l'Autorità e funga da punto di contatto per questioni connesse ai trattamenti. Come indicato nelle Linee guida del WP29, in questo modo il RPD svolge un ruolo di «facilitatore», in quanto facilita l'accesso, da parte dell'Autorità, ai documenti e alle informazioni necessarie «per l'adempimento dei compiti attribuitile dall'articolo 57 nonché ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi di cui all'articolo 58» (par. 4.3, pp. 23-24).

Questo delicato compito carica ancor di più di significato l'obbligo per il titolare/responsabile del trattamento, stabilito dall'art. 38, par. 1, del regolamento, di assicurarsi che il RPD sia «tempestivamente e adeguatamente» coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, (su questo specifico profilo, *cfr.* par. 8).

Ciò significa che, nell'attività di acquisizione di elementi da parte dell'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni, deve sempre essere garantito il supporto del RPD. Tale supporto è necessario:

- da un lato, al titolare/responsabile, al fine di individuare la documentazione e le informazioni corrette e pertinenti da fornire all'Autorità (sul punto, *cfr.* le difficoltà emerse nell'istruttoria che ha condotto all'adozione del provv. 17 dicembre 2020, n. 280, doc. web n. 9524175);

- dall'altro lato, all'Autorità stessa, al fine di agevolare l'attività istruttoria e consentire il tempestivo accertamento della conformità dei trattamenti indagati alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per queste ragioni, in sede di istruttoria preliminare, le richieste di informazioni saranno tendenzialmente indirizzate anche al RPD, pur rimanendo l'onere di fornire riscontro (e la conseguente responsabilità dell'eventuale inadempimento) in capo al titolare/responsabile destinatario della comunicazione (*cfr.*, ad esempio, l'art. 157 del Codice con riferimento alle richieste di informazioni, o l'art. 166, commi 5 e 6, del Codice con riferimento all'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi o sanzionatori).

A questo fine, risulta quindi essenziale che il titolare/responsabile del trattamento comunichi tempestivamente all'Autorità i dati esatti di contatto del RPD, ai sensi dell'art. 37, par. 7, del regolamento, provvedendo al loro tempestivo aggiornamento, anche in caso di modifica dei dati o di sostituzione del soggetto designato (in tema di comunicazione dei dati di contatto all'Autorità, *cfr.* par. 7). Peraltro, la presenza di dati non esatti o non aggiornati presso l'Autorità potrebbe comportare l'inoltro di comunicazioni a soggetti che non sono (o non sono più) RPD, mettendoli in questo modo (impropriamente) a parte di informazioni riservate connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Infine, si invitano i titolari/responsabili in ambito pubblico a coinvolgere sistematicamente il proprio RPD anche in relazione ad altre attività espletate dall'Autorità quali accertamenti ispettivi (*cfr.* art. 158 del Codice), audizioni (*cfr.* art. 166, comma 6, del Codice), richieste di parere (*cfr.* art. 36, par. 4, del regolamento, e art. 154, comma 5, del Codice) riunioni svolte a qualsiasi titolo. In questa sede, la presenza di una figura qualificata ed esperta in materia e che conosce nel dettaglio i trattamenti svolti presso il titolare/responsabile, è in grado di assicurare una più corretta e completa rappresentazione delle questioni trattate e delle eventuali iniziative da suggerire – pur rimanendo il potere decisionale in capo al titolare del trattamento.

Il medesimo invito a interpellare preliminarmente il proprio RPD vale, in modo particolare, in relazione a eventuali quesiti relativi a trattamenti posti sotto la loro gestione, in relazione ai quali il Garante, in generale, non è dotato di compiti consultivi, al di fuori da quelli espressamente previsti dal regolamento o dalla legge. Ciò consentirà, infatti, al RPD di poter esercitare i compiti affidatigli dal regolamento (a partire da quelli di consulenza di cui all'art. 39, par. 1, lett. *a)*), e all'amministrazione di trovare le risposte al proprio interno, nella massima valorizzazione dell'*accountability* di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento. Qualora, comunque, l'ente ritenesse di doversi rivolgere all'Autorità, sarà opportuno che lo faccia solo per il tramite del proprio RPD, e solo dopo averne comunque acquisito il relativo parere, che dovrà essere allegato alla richiesta.

3. Obbligo di designazione.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 1: «Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: *a)* il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; *b)* le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure *c)* le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10».

Cons. 91: «[…] Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato […]».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.1, pp. 6-12.

Ulteriore disposizione prevista dal Codice. Art. 2-*sexiesdecies*: «Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni».

Precedenti decisioni del Garante. «Faq sul Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110); provv. 7 marzo 2019, «Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario» (doc. web n. 9091942); Relazione annuale 2019, par. 5.4 (pp. 89-91); provv. 17 dicembre 2020, n. 272 (doc. web n. 9557593); provv. 11 febbraio 2021, n. 54 (doc. web n. 9556625).

Questioni emerse. Al di là di autorità pubbliche o organismi pubblici, in relazione ai quali l'obbligo di designazione è stabilito in maniera chiara dalla lett. *a)* dell'art. 37, par. 1, del regolamento, si è posto il dubbio circa i casi in cui tale designazione sia obbligatoria o meno, alla luce delle successive lett. *b)* e *c)*, in relazione a soggetti privati che esercitano comunque compiti di interesse pubblico: è il caso, ad esempio, dei concessionari di pubblici servizi, o delle strutture sanitarie private.

Inoltre, per quanto concerne amministrazioni complesse (come i Ministeri), dotate di articolazioni territoriali oppure settoriali, ci si è domandato se fosse possibile designare più di un RPD, magari assegnandone uno per ciascuna di tali articolazioni.

Misure indicate. Preliminarmente, occorre ricordare che sussiste l'obbligo di designazione per tutti i soggetti pubblici, ai sensi della lett. *a)* dell'art. 37, par. 1, del regolamento, quali, ad esempio: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli istituti scolastici; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le regioni e gli enti locali; le Università; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le Aziende del Servizio sanitario nazionale; le Autorità indipendenti (*cfr.*, a valenza meramente indicativa e non esaustiva, l'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Per quanto concerne, in generale, i soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche, pur essendo l'obbligo di designazione del RPD rimesso a una valutazione che tenga conto degli elementi di cui alle lett. *b)* e *c)* dell'art. 37, par. 1, del regolamento, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida del WP29, è comunque fortemente raccomandato individuare ed investire una figura dell'incarico di RPD, tenendo conto, tra le altre cose, che le caratteristiche dei trattamenti da costoro svolti sono assimilabili a quelli effettuati da soggetti propriamente pubblici, stante la medesima riconducibilità a compiti di interesse pubblico. In ogni caso, è altamente probabile che, in tali situazioni, i requisiti di cui alle lett. *b)* e *c)* dell'art. 37, par. 1, del regolamento tendenzialmente vengano soddisfatti, per cui si ricadrebbe conseguentemente nell'obbligo di designazione.

È il caso, ad esempio, delle società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, di gestione delle autolinee pubbliche o di raccolta dei rifiuti, allorché utilizzano sistemi che comportano il trattamento, su larga scala, di dati di dipendenti e utenti, associato a un monitoraggio regolare o sistematico: si pensi ai dispositivi di geolocalizzazione dei veicoli impiegati nel servizio, alle forme di tracciamento dei titoli di viaggio o ai call center per la gestione delle telefonate dell'utenza. Per quanto concerne, nello specifico, il servizio di trasporto pubblico, si tenga peraltro conto che l'utenza è composta anche da interessati caratterizzati da una particolare situazione di vulnerabilità (come minori o persone disabili), con conseguente trattamento di categorie particolari di dati personali.

Per quanto concerne lo specifico ambito sanitario, posto che le Aziende sanitarie appartenenti al Servizio sanitario nazionale sono obbligate alla designazione in quanto si tratta di organismi pubblici, anche ospedali privati, case di cura o Residenze sanitaria assistenziale (RSA) si devono ritenere, in via generale, sottoposti all'obbligo di designazione, trattando dati sulla salute su larga scala (art. 37, par. 1, lett. *c)*, del regolamento).

Quanto, poi, al singolo professionista sanitario che operi in regime di libera professione a titolo individuale, si fa presente che lo stesso non è tenuto alla designazione di tale figura con riferimento allo svolgimento della propria attività, in quanto, secondo quanto indicato nel cons. 91 del regolamento, i trattamenti dallo stesso effettuati non rientrano tra quelli su larga scala. Anche farmacie, parafarmacie, e aziende ortopediche e sanitarie, se non effettuano trattamenti di dati personali su larga scala, non sono obbligati a designare il RPD.

Infine, per quanto concerne il «numero» di RPD di cui si può avvalere un'amministrazione, si rileva che l'unicità della figura del RPD è una condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all'ambito interno all'ente, sia con riferimento a quello esterno, e pertanto occorre che questa sia sempre assicurata.

Ciò significa che, presso amministrazioni particolarmente complesse, come i Ministeri, è in ogni caso necessario che venga individuato un solo RPD, in corrispondenza dell'unicità dell'ente quale titolare del trattamento, i cui dati di contatto dovranno essere pubblicati e comunicati all'Autorità ai sensi dell'art. 37, par. 7, del regolamento, in quanto egli rappresenta il punto di contatto unico, sia per l'Autorità che per gli interessati, pur potendosi avvalere di referenti allocati presso altre articolazioni che gli forniscano il supporto opportuno.

3.1. Designazione di RPD interno nelle more della conclusione del procedimento di affidamento dell'incarico a RPD esterno.

Precedente decisione del Garante. Provv. 1° ottobre 2020, n. 173 (doc. web n. 9483375).

Questione emersa. Si è posta la questione se, a seguito della scadenza dell'incarico di un RPD (ad esempio, per cessazione del contratto con un RPD esterno o per collocamento a riposo di un RPD interno), e in attesa della conclusione della procedura di affidamento dell'incarico ad un nuovo RPD (perlopiù esterno), l'ente pubblico possa attendere l'esito di tale procedura oppure, nelle more, sia tenuto a designare, anche temporaneamente, un RPD (eventualmente interno) per il tempo necessario a colmare questo periodo di *vacatio*.

Misure indicate. In questi casi, nelle more della selezione del nuovo RPD esterno, in ossequio al principio generale di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, al fine di non violare l'art. 37, par. 1, del regolamento, l'amministrazione pubblica è comunque tenuta a individuare temporaneamente, al proprio interno, un dirigente/funzionario da designare interinalmente in questo ruolo.

Tale soggetto interno deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e, qualora questo abbia già un incarico dirigenziale all'interno dell'organizzazione del titolare, ciò non dovrebbe comportare la sottrazione del tempo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al RPD, né dovrebbe dare luogo a una situazione di conflitto di interessi, qualora ad esempio partecipi alla definizione delle finalità o modalità dei trattamenti di dati personali effettuati dal titolare.

Posto, pertanto, l'obbligo per ogni ente pubblico di essere dotato di un RPD nel pieno delle sue funzioni, spetta a ciascun ente pubblico, in conformità al principio di *accountability*, ogni valutazione in merito alla scelta della figura da individuare quale RPD, tenuto in ogni caso conto che tale particolare situazione di transitorietà rappresenta un elemento utile nella valutazione della sussistenza di un effettivo rischio di conflitto di interessi in cui potrebbe incorrere la risorsa interna temporaneamente designata.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di pubblicazione dei dati di contatto del RPD e di comunicazione degli stessi a questa Autorità, ai sensi dell'art. 37, par. 7, del regolamento, anche con riferimento alla figura nominata in via temporanea.

4. Designazione di un unico RPD per conto di più soggetti pubblici.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 3: «Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.3, pp. 13-14; par. 3.2, pp. 18-19.

Precedenti decisioni del Garante. Relazione annuale 2018, par. 5.4.3 (pp. 84-85); provv. 7 marzo 2019, «Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario» (doc. web n. 9091942).

Questione emersa. In ambito pubblico, considerato che il titolare del trattamento può presentare una struttura organizzativa e una dimensione limitate, che incidono sulla sua concreta capacità (soprattutto in termini di risorse) di dotarsi di una figura esclusivamente dedicata a svolgere l'incarico di RPD (si pensi ai tanti comuni con una popolazione numericamente ridotta, oppure agli Istituti scolastici), si riscontra

un ampio ricorso alla semplificazione introdotta dall'art. 37, par. 3, del regolamento, che consente a questi soggetti di individuare, per il ruolo di RPD, una figura «in comune», in questo modo abbattendo i costi e semplificando le procedure di selezione.

Lo svolgimento della funzione di RPD per conto di più titolari deve necessariamente tenere conto della possibilità di consentire, alla figura incaricata, di prestare il necessario supporto a tutti i suddetti titolari (anche in termini di tempo e disponibilità da dedicare loro) e di assolvere in maniera adeguata ai compiti assegnatigli dall'art. 39 del regolamento.

Tale circostanza deve essere oggetto di valutazione particolarmente attenta nei seguenti casi: quando i trattamenti effettuati dai titolari hanno ad oggetto dati personali di particolare delicatezza, magari anche su larga scala (si pensi alle Aziende sanitarie, che trattano dati relativi alla salute riferiti a un numero significativo di assistiti, in un contesto tecnologico in continuo cambiamento); quando i titolari che si avvalgono del medesimo RPD operano in contesti molto differenti tra loro (ad es., comuni e istituti scolastici oppure anche soggetti privati), per cui anche i trattamenti effettuati differiscono in maniera rilevante tra loro, richiedendo al RPD un maggiore impegno nell'approfondimento delle diverse peculiarità.

Misure indicate. Qualora più soggetti pubblici intendano avvalersi di un unico RPD, occorre che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento), essi effettuino un'adeguata valutazione che tenga in considerazione tutte le implicazioni tecniche, giuridiche e pratiche di tale decisione.

A questo proposito, al fine di prevenire le richiamate criticità, e quindi di assicurare l'efficace svolgimento dei propri compiti, i soggetti pubblici potrebbero:

a) costituire un gruppo di collaboratori a supporto del RPD designato in comune;

b) definire preventivamente la percentuale del tempo lavorativo destinata all'attività da svolgere nei confronti di ciascun titolare del trattamento che ha designato il medesimo RPD;

c) individuare, per ciascun singolo titolare del trattamento, uno specifico referente cui il RPD possa rivolgersi;

d) in sede di procedura di selezione, chiedere ai candidati all'incarico di RPD, quale elemento per verificare che non sussistano situazioni di potenziale incompatibilità, di specificare nei confronti di quanti altri titolari sia svolta già la medesima funzione, eventualmente indicando anche le tipologie di enti pubblici (ad es., quanti comuni, quanti istituti scolastici, quante Aziende fornitrici di servizi pubblici, ecc.).

4.1. Comunicazione dei dati di contatto da parte di ciascun titolare in presenza di un RPD selezionato da più titolari.

Altra disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 7: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.6, pp. 16-17.

Questione emersa. In alcuni casi in cui un unico RPD veniva selezionato, da parte di un organismo associativo, per conto dei titolari del trattamento associati tra di loro in ragione di dimensioni e risorse limitate, si è riscontrato che la comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità veniva effettuata solo da parte soggetto associato anziché da ciascun singolo titolare del trattamento. Tale eventualità si è verificata di frequente nell'ipotesi di Unione di comuni, ove la richiamata comunicazione veniva effettuata da parte della sola Unione, anziché da parte di ciascun singolo comune che la compone.

Al contrario, si rileva che la comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità, come anche la loro pubblicazione, sono attività necessarie al fine di garantire all'Autorità e agli interessati la possibilità di contattare il RPD in modo facile e diretto: per tale motivo la citata disposizione, stante la possibilità di selezione di un unico RPD per conto di una pluralità di enti pubblici, non fa venire meno il dovere, da parte di ciascun titolare del trattamento, di pubblicare i dati e di comunicarli all'Autorità. Peraltro, il soggetto pubblico che associa tali enti (nell'esempio richiamato, l'Unione di comuni) è un soggetto autonomo che a sua volta può essere titolare di trattamenti, in base a quanto stabilito dalla legge (*cfr.*, nel caso delle Unioni di comuni, l'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e per questo deve avere un suo RPD (eventualmente anche distinto da quello dei comuni che ne fanno parte).

Misure indicate. In questi casi, dunque, ciascun ente pubblico che sia titolare del trattamento è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità, nonché la pubblicazione degli stessi sul proprio sito web. Pertanto nel caso di Unione di comuni che, per effetto del conferimento di tale funzione da parte dei comuni che la compongono, individui un RPD unico per i medesimi comuni, ciascuno di tali comuni è tenuto a effettuare i richiamati adempimenti. Rimane fermo che il soggetto associativo, qualora sia a sua volta titolare di trattamenti di dati personali (ad esempio, l'Unione di comuni cui è delegato l'esercizio di funzioni in forma associata), sarà tenuto a designare un proprio RPD e a svolgere i medesimi adempimenti (pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto all'Autorità).

5. Qualità professionali e possesso di titoli.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 5: «Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.5, pp. 14-16.

Precedenti decisioni del Garante. Nota del 28 luglio 2017, «Quesiti in materia di certificazione delle competenze ai fini della prestazione di consulenza in materia di protezione dei dati personali» (doc. web n. 7057222); «Faq sul Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110).

Decisioni di altri organismi: sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, del 13 settembre 2018, n. 287; atto di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS1636 del 2 gennaio 2020.

Questione emersa. In alcuni casi, è stato riscontrato che, in ambito pubblico, il titolare del trattamento, per selezionare una figura dotata delle competenze necessarie, ha richiesto che il candidato fosse in possesso di titoli specifici, come ad esempio uno specifico titolo di studio (perlopiù la laurea in giurisprudenza), l'iscrizione ad un determinato albo professionale (spesso quello di avvocato) o particolari tipologie di certificazione (come le cc.dd. certificazioni volontarie).

I requisiti in tal modo richiesti non sono stabiliti dal regolamento o da altre disposizioni normative, e il loro eventuale possesso non equivale, di per sé, a un'abilitazione allo svolgimento del ruolo del RPD, né può sostituire *in toto* la valutazione del soggetto pubblico nell'analisi del possesso dei requisiti del RPD necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. Pertanto, escludere alcuni candidati solo perché privi di determinati titoli potrebbe apparire sproporzionato e discriminatorio, tenuto conto che tali requisiti, di per sé, non sono necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato della funzione di RPD (ad esempio, l'avvocato che non si è mai occupato di protezione dei dati personali), potendo, invece, escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti ugualmente esperti della materia, come potrebbero esserlo soggetti non iscritti all'albo degli avvocati che dimostrino di aver completato la propria preparazione anche sul versante giuridico o di avere una comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali.

Misure indicate. Preliminarmente, si rende necessario che l'ente pubblico valuti le qualità professionali, le conoscenze specialistiche e l'esperienza in materia di protezione dei dati personali in capo alla figura da incaricare quale RPD, tenendo conto dei trattamenti che effettua, prestando particolare cura, ad esempio, alla complessità dei trattamenti stessi, alla qualità e quantità di dati personali trattati, all'esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell'Unione europea. Ciò comporta che, in ambito pubblico, il RPD debba certamente conoscere la normativa e le prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati (a partire da un'approfondita conoscenza del regolamento), nonché possedere un'adeguata conoscenza anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disciplina di settore.

Per quanto concerne la conoscenza di norme e prassi in materia di protezione dei dati personali, essa può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche (ad esempio, master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Rientra in questo contesto anche la certificazione volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 «Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza», che può rappresentare un elemento utile di valutazione della preparazione del candidato, ma non un'abilitazione di per sé aprioristica.

Analogamente, la conoscenza specialistica sarà dimostrata dalle attività, dalle esperienze lavorative e professionali svolte, risultanti, ad esempio, dal *curriculum* e dalle autocertificazioni presentate. Particolare valore potrà assumere l'eventuale esperienza del candidato in organizzazioni simili a quella del titolare.

In tale contesto, preme in ogni caso evidenziare che la competenza a ricoprire il ruolo di RPD non può essere astrattamente riconosciuta in capo ad una qualsiasi figura per effetto del semplice possesso di specifici titoli (laurea, iscrizione ad un albo professionale, certificazione). Il titolare del trattamento è infatti tenuto a valutare nel complesso gli elementi previsti dall'art. 37, par. 5, del regolamento e, qualora intenda richiedere un titolo di studio specifico, è chiamato a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto, comprovando le proprie scelte ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento, a partire da un'adeguata motivazione nel provvedimento di assegnazione formale dell'incarico.

Pertanto, ne discende che, al momento della definizione dei requisiti in base ai quali individuare il soggetto da incaricare quale RPD, l'ente pubblico deve evitare restrizioni all'accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate rispetto alla figura ritenuta necessaria, ma tenere in debita considerazione l'attinenza e la proporzionalità tra quanto richiesto (le qualità professionali di cui all'art. 37, par. 5, del regolamento) e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto (come il contesto in cui il RPD sarà chiamato ad operare o le caratteristiche dei trattamenti effettuati dall'ente designante).

6. Questioni attinenti alla designazione di un RPD esterno.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 6: «Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.5, pp. 14-16.

6.1. Allineamento tra contratto di servizi, atto di designazione e pubblicazione/comunicazione al Garante.

Altra disposizione di riferimento del regolamento. Art. 39, par. 1: «Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: *a)* informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; *b)* sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; *c)* fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; *d)* cooperare con l'autorità di controllo; e *e)* fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione».

Precedente decisione del Garante. «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110).

Questioni emerse. Nel corso di alcune istruttorie condotte dall'Autorità, è emerso che, con riferimento alla scelta di un RPD esterno, gli atti adottati al fine di rendere operativa tale figura non risultano sempre pienamente allineati tra loro, per cui le indicazioni in ciascuno contenute risultano non univoche. In particolare, in queste situazioni si è talora riscontrato che: l'offerta per il servizio viene effettuata da società che indicano la persona fisica da individuare come RPD; tale offerta, in caso di affidamento alla suddetta società, diviene contratto di servizio, per effetto dell'accettazione operata con apposita determinazione dirigenziale dell'ente; l'atto di designazione (che, ad esempio nei comuni, generalmente assume la forma di decreto sindacale) avviene nei confronti della persona fisica indicata, ma con l'utilizzo di forme ambigue circa il ruolo assunto dalla società che aveva partecipato alla gara.

A ciò si aggiunga che il rapporto tra l'amministrazione e la società in questione viene talvolta formalizzato mediante accordo ai sensi dell'art. 28 del regolamento per lo svolgimento di taluni compiti, tra cui il supporto tecnico e organizzativo al RPD medesimo o attività di assistenza diretta nei confronti del titolare, sempre nel settore della protezione dei dati personali (come, ad esempio, in riferimento alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) o specifici compiti quali, ad esempio, la fornitura di piattaforme tecnologiche o specifiche funzionalità (registro delle attività di trattamento, erogazione di eventi formativi, predisposizione di informative, ecc.).

Il quadro descritto determina una certa confusione circa i ruoli assunti dai soggetti coinvolti nel trattamento e nell'affidamento del servizio di RPD, con una sovrapposizione di figure, compiti e atti che rende incoerente, macchinosa e poco trasparente l'instaurazione del relativo rapporto.

Misure indicate. In via preliminare, occorre precisare che, nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità interna all'ente, occorre formalizzare un apposito atto di designazione a «Responsabile per la protezione dei dati»; in caso, invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione potrà costituire parte integrante dell'apposito contratto di servizi (ad esempio, come suo allegato).

Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto utilizzato, è necessario che nello stesso sia individuata, in maniera inequivocabile, la persona fisica o giuridica che opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità (o i dati societari, in caso di persona giuridica), i compiti e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare/responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. L'eventuale assegnazione nel tempo di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente previsti nell'atto di designazione, dovrà comportare la modifica e/o l'integrazione dello stesso o delle clausole contrattuali.

Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del regolamento, anche mediante rinvio agli esiti delle procedure di selezione. La specificazione dei criteri utilizzati nella valutazione compiuta dall'ente nella scelta di tale figura, oltre a essere indice di trasparenza e di buona amministrazione, costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del principio di *accountability*.

Tutto ciò premesso, venendo alle criticità evidenziate, si rende necessario che:

a) il soggetto individuato quale RPD, che si tratti di persona fisica o giuridica, sia il medesimo indicato in tutti gli atti che contribuiscono a perfezionare il processo di designazione, ciò vale sicuramente per: la domanda di partecipazione ad una procedura selettiva; il contratto di servizio (nel caso di affidamento ad un soggetto esterno); l'atto di designazione (con il quale effettivamente viene individuato e investito il soggetto del ruolo e dei compiti del *RPD)*; le informazioni contenenti i relativi dati di contatto, da pubblicare sul sito web dell'ente e da comunicare all'Autorità;

b) se il soggetto individuato quale RPD è una persona giuridica, questa deve indicare, a sua volta, il referente persona fisica; a questo proposito, è opportuno che essa sia indicata, già in fase di procedura di selezione e in ciascuno degli atti summenzionati, e che ogni variazione che dovesse riguardare quest'ultima sia coerentemente riportata negli stessi e comunicata all'Autorità (mediante l'apposita procedura disponibile sul sito del Garante: *cfr*. par. 7);

c) l'individuazione di eventuali figure, sia interne che esterne all'ente, di supporto al RPD, avvenga in maniera chiara e trasparente, da parte dell'amministrazione, eventualmente anche all'interno dell'atto di designazione del RPD stesso. Tali figure di supporto, ai soli fini dello svolgimento dei compiti propri del RPD, possono ricevere istruzioni solo da quest'ultimo: pertanto, a questo specifico fine, non possono ricevere istruzioni dal titolare del trattamento, né, tantomeno, possono essere legate a quest'ultimo da un rapporto instaurato ai sensi dell'art. 28 del regolamento;

d) ulteriori figure che forniscono servizi al titolare del trattamento, in qualità di responsabili del trattamento con i quali è instaurato un rapporto ai sensi dell'art. 28 del regolamento, non svolgano altresì compiti di RPD o di supporto al RPD, stante l'autonomia dell'azione di quest'ultimo – considerato che gli stessi rapporti instaurati con i responsabili del trattamento sono sottoposti alla vigilanza del RPD, ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. *b)*, del regolamento.

6.2. Pluralità di enti pubblici per conto dei quali viene svolto l'incarico e pluralità di servizi forniti anche al medesimo titolare.

Precedenti decisioni del Garante. «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110); Relazione annuale 2019, par. 4.9 (pp. 80-81).

Questione emersa. Dagli accertamenti ispettivi condotti è emerso che alcune società svolgono incarichi di RPD per conto di numerosi soggetti pubblici (nell'ordine delle centinaia), spesso anche variamen-

te dislocati sull'intero territorio nazionale. Oltre all'incarico di RPD, è emerso che tali società svolgono anche altri incarichi che pur non essendo, in generale, incompatibili con il ruolo di RPD (ad esempio, quello di referente nell'ambito della sicurezza del lavoro) potrebbero comunque rendere difficile lo svolgimento di tutti i compiti affidati, soprattutto quando queste società operano con risorse non adeguate, incidendo anche sulla credibilità della qualità del lavoro svolto come RPD.

A questo proposito, si sono riscontrate situazioni in cui queste società indicano, quale referente persona fisica per conto dei vari «clienti», sempre i medesimi collaboratori, affiancandoli con una squadra composta da un numero molto esiguo di unità. Peraltro, in alcuni casi, questi non sono nemmeno deputati allo svolgimento esclusivo di funzioni di supporto al RPD, ma svolgono anche altri incarichi (compiti di amministrazione, formazione alla sicurezza sul lavoro, ecc.; per quanto concerne specifiche situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, *cfr.* par. 10).

La numerosità dei clienti per i quali tali società svolgono il ruolo di RPD, considerato l'esiguo numero di risorse umane, materiali e temporali impiegate in rapporto alla complessità e alla numerosità dei compiti affidati, fa sorgere dei dubbi sul fatto che le modalità di svolgimento del ruolo di RPD possano ritenersi effettivamente adeguate a fornire un efficace supporto a ciascun titolare per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 39 del regolamento (oltre che a fungere quale punto di contatto per gli interessati, ai sensi dell'art. 38, par. 4, del regolamento). Le stesse perplessità emergono anche nelle ipotesi in cui una medesima figura che rivesta il ruolo di RPD sia chiamata, per conto anche del medesimo soggetto pubblico, a svolgere ulteriori incarichi.

Misure indicate. Posta la libertà di ciascun soggetto di organizzare la propria attività di impresa (e fatto salvo quanto detto al par. 10.2 circa l'organizzazione societaria), rimane il fatto che gli enti pubblici, nel momento in cui decidono di affidare l'incarico di RPD a un soggetto esterno alla propria struttura, al fine di prevenire la possibilità di ricevere una assistenza inadeguata, dovrebbero poter tenere in considerazione, ad esempio, i seguenti elementi:

a) il numero di incarichi già ricoperti dalla società o dal professionista al quale si intende affidare l'incarico;

b) l'eventuale specializzazione in ragione delle particolari tipologie di trattamenti effettuati dai soggetti per i quali tale soggetto svolge il ruolo di RPD (ad esempio, il fatto che si tratti prevalentemente di comuni, o di Istituti scolastici, o di Aziende sanitarie, o di società commerciali, ecc.);

c) in caso di società, la disponibilità di adeguate risorse a sostegno del referente persona fisica, compresa la possibilità di ricorrere, se del caso, a collaboratori in possesso di particolari competenze (*cfr.* par. 9).

Le indicazioni di cui sopra non hanno valore assoluto ma costituiscono, nel loro complesso, elementi di valutazione da tenere in attenta considerazione in fase di selezione.

Inoltre, ciascuna amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di individuare, al proprio interno, una figura di riferimento per il RPD esterno, con il quale quest'ultimo possa interloquire con costanza, al fine di consentirgli una più rapida e completa acquisizione di tutti gli elementi di contesto necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e per facilitargli l'interazione con le strutture interne dell'ente.

6.3. Individuazione, all'interno del RPD persona giuridica, del referente persona fisica.

Decisione di altro organismo: sentenza del Tar Puglia – Lecce, sez. III, del 13 settembre 2019, n. 1468.

Questione emersa. Sono emersi dubbi in ordine alla legittima possibilità che la persona giuridica candidata ad assumere l'incarico di RPD per conto di una pubblica amministrazione possa avvalersi di un referente persona fisica che non sia un dipendente della società medesima, e quindi sia esterno al suo organico.

Misure indicate. Preliminarmente, come indicato nelle Linee guida del WP29, deve essere chiarito che il referente persona fisica deve essere anch'egli in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento, compresi i requisiti professionali di cui all'art. 37, par. 5.

Ciò posto, si ritiene che obbligare una persona giuridica, che intenda candidarsi a rivestire l'incarico di RPD presso un ente pubblico, ad indicare quale referente persona fisica esclusivamente un proprio dipendente, escludendo così rapporti diversi da quello di subordinazione, impedisce a tutta una serie di realtà (quali società tra professionisti e studi professionali associati, o anche solo organizzazioni che abbiano stipulato un contratto di opera intellettuale con un professionista esterno) a prendere parte a procedure di affidamento del servizio in questione, senza che tale impedimento abbia alcun aggancio nel regolamento, dove non è presente alcuna disposizione che richieda la sussistenza di un siffatto rapporto di subordinazione.

A questo proposito, nonostante si riscontrino dei primi orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene che le Linee guida del WP29, laddove parlano di «appartenenza» della persona fisica alla persona giuridica, non intendono fornire a tale concetto alcuna precisa connotazione giuridica (probabilmente, anche al fine di rispettare l'autonomia dei singoli ordinamenti nazionali nella disciplina dei rapporti di lavoro). Infatti, le Linee guida, nella versione originale in lingua inglese, fanno riferimento a «each member of the organisation exercising the functions of a DPO», utilizzando quindi una locuzione che rimanda ad un mero coinvolgimento delle persone fisiche preposte, senza che da ciò si possa dedurre la necessaria sussistenza di un vincolo di dipendenza parificabile ad un rapporto di lavoro subordinato (come, ad esempio, quello di cui all'art. 2094 c.c.).

Conseguentemente, si ritiene che il referente persona fisica indicato dalla persona giuridica non debba necessariamente essere un suo dipendente, e quindi non debba obbligatoriamente trovarsi in un rapporto di subordinazione, a nulla rilevando, ai fini dell'applicazione del regolamento, il tipo di rapporto che lega la persona giuridica designata con il referente persona fisica. Deve, in ogni caso, sussistere un rapporto giuridico che fornisca prova della sussistenza di un legame valido, efficace e stabile e legittimi tale indicazione nei confronti dell'ente pubblico aggiudicante.

Tutto ciò considerato, deve in ogni modo essere sempre assicurata la massima e preventiva correttezza e trasparenza, da parte della persona giuridica che intende essere designata, nei confronti dell'ente affidante. Pertanto, nulla osta e, anzi, potrebbe essere considerata una buona pratica che l'ente committente richieda alle società candidate per l'incarico di RPD adeguate informazioni, eventualmente comprovate da idonea documentazione, circa la persona fisica da indicare come referente come, ad esempio:

a) i dati identificativi;

b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 37, par. 5, del regolamento;

c) l'assicurazione che tale persona fisica non abbia già un numero di incarichi che ne rendano difficoltoso l'adempimento (ad esempio, indicando il numero di incarichi già rivestiti);

d) il tipo di rapporto contrattuale intrattenuto.

Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, l'ente committente potrebbe valutare l'opportunità di inserire, all'interno del contratto, una clausola che obblighi la persona giuridica affidataria a comunicargli qualsiasi variazione, intervenuta in sede di esecuzione, riguardante il referente persona fisica previamente individuato, al fine di consentire al titolare del trattamento di verificare che il RPD garantisca il mantenimento, nel tempo, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

6.4. Durata dell'incarico.

Altra disposizione di riferimento del regolamento. Art. 38, par. 3: «Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento».

Cons. 97: «[…] Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente».

Decisione di altro organismo: delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 421 del 13 maggio 2020.

Questione emersa. Sono state riscontrate situazioni in cui la durata dell'incarico di RPD assegnato a un soggetto esterno all'amministrazione era strettamente legata alla durata del mandato del vertice della medesima (come, ad esempio, il sindaco di un comune).

A questo proposito, si rileva che il RPD deve svolgere la propria funzione in maniera indipendente rispetto alle decisioni adottate dal legale rappresentante del titolare del trattamento, mentre un legame in tal modo instaurato rischia di creare un rapporto su base fiduciaria, che può minare la separazione delle competenze e l'autonomia del RPD, creando una soggezione di fatto fra organo politico e soggetto di consulenza/sorveglianza.

Misure indicate. La durata del contratto di servizi deve tendenzialmente essere tale da consentire al RPD di poter impostare, in un periodo non breve, le attività necessarie per rendere conformi al regolamento i trattamenti effettuati dal titolare che lo ha incaricato. Spetta ovviamente a ciascun ente pubblico valutare la congruità della durata rispetto alle caratteristiche dell'amministrazione (dimensioni, risorse a disposizione, ecc.) e a quelle dei trattamenti svolti (complessità, qualità e quantità dei dati personali trattati, ecc.): ma, in linea di massima, si ritiene che un periodo congruo per la durata dell'incarico possa essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al RPD il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati.

Ciò posto, nello stabilire la durata del contratto con il RPD esterno, l'ente pubblico, pur all'interno di una sfera di discrezionalità riguardo alle scelte organizzative, non può affidarsi a criteri che possano essere sintomatiche di un rapporto non improntato all'autonomia di azione del RPD (come, ad esempio, lo stretto collegamento dell'incarico di RPD con il mandato di un organo direttivo dell'ente medesimo).

Infine, in quest'ottica, si richiamano le amministrazioni a prestare attenzione a quanto sostenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, a fini di rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, sulla necessità che l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione.

6.5. Remunerazione.

Questioni emerse. Sono state rappresentate all'Autorità situazioni in cui bandi di gara per l'affidamento all'esterno del servizio di RPD prevedevano compensi estremamente bassi nell'ordine delle poche centinaia di euro, avvalendosi del criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso di cui all'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel corso dell'attività ispettiva sono emerse anche realtà peculiari in cui una società consortile, che già offre agli enti pubblici consorziati servizi a fronte del versamento di una quota annuale di partecipazione al consorzio, si è proposta, nei confronti dei medesimi enti, di fornire loro il servizio di RPD in forma gratuita. Questa scelta sarebbe motivata dalle garanzie offerte dalla propria «società partecipata» di riferimento, oltre che da evidenti ragioni di contenimento dei costi, tenuto peraltro conto che questo fenomeno si è sviluppato nelle aree del Paese più in difficoltà sotto il profilo economico e finanziario.

In proposito, si ritiene che l'eccessivo abbassamento della remunerazione per la fornitura del servizio di RPD abbia un duplice effetto negativo: da una parte, quello di consentire l'aggiudicazione in favore di candidati che, nonostante quanto previsto dall'art. 37, par. 5, del regolamento, non abbiano una formazione specifica idonea allo svolgimento dei delicati compiti che spettano al RPD; dall'altra, quello di spingere i soggetti affidatari, per conseguire una remunerazione adeguata, ad accumulare un elevato numero di incarichi, con la conseguenza di non riuscire ad offrire un servizio efficace a ciascuno dei propri clienti (sul punto, *cfr.* le considerazioni riportate nel par. 6.2).

Misure indicate. Come per quanto detto in relazione alla durata del contratto, anche nella determinazione del compenso l'ente pubblico affidante, pur tenendo in adeguato conto le risorse a disposizione e la situazione organizzativa, dovrebbe effettuare valutazioni di congruità della cifra da stabilire, al fine di investire un RPD che svolga i propri compiti in maniera efficace.

In questa prospettiva, si invitano gli enti pubblici, nel momento della definizione dei criteri di aggiudicazione del servizio di RPD, a considerare di privilegiare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con la preferenza accordata dall'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e affermata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. 21 maggio 2019, n. 8), nonché in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione. Infatti, come sancito dal richiamato orientamento giurisprudenziale, «nell'ambito della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell'esigenza di rimettere all'amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l'interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, le stazioni appaltanti sono nondimeno vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all'elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte» (cons. 8). Nel caso di specie, gli aspetti qualitativi sono direttamente collegati anche alla valutazione delle qualità professionali di cui all'art. 37, par. 5, del regolamento: pertanto, le pubbliche amministrazioni dovranno contemperare in maniera congrua e proporzionata le esigenze di razionalizzazione della spesa con quelle di acquisizione delle competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti connessi alla migliore realizzazione degli obiettivi posti dalla disciplina europea a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Infine, per quanto riguarda le descritte situazioni di affidamento a titolo gratuito in favore di società consortili che forniscono altri servizi (soprattutto in campo *IT)*, si fa presente che la questione del compenso (in questo caso non previsto) rappresenta una conseguenza di un'altra problematica posta a monte, e cioè quella del conflitto di interessi in capo alla società (ampiamente trattata al par. 10.2). Un'applicazione rigorosa del principio di separazione tra servizi forniti da un soggetto in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, e i servizi forniti da un soggetto esterno in qualità di RPD, ai sensi dell'art. 37 del regolamento, dovrebbe naturalmente condurre all'incumulabilità dei due incarichi in capo allo stesso soggetto, risolvendo, pertanto, alla radice la questione della remunerazione.

7. Pubblicazione e comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del RPD.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 37, par. 7: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 2.6, pp. 16-17.

Precedenti decisioni del Garante. «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110); provv. 12 marzo 2020, n. 56 (doc. web n. 9429218); provv. 1° ottobre 2020, n. 173 (doc. web n. 9483375); provv. 17 dicembre 2020, n. 272 (doc. web n. 9557593); provv. 11 febbraio 2021, n. 54 (doc. web n. 9556625).

Questioni emerse. Non sempre è risultato che i titolari del trattamento abbiano effettuato i due predetti adempimenti, vanificando così la necessaria trasparenza informativa nei confronti sia degli interessati (che in questo modo non sanno dell'esistenza di una figura cui rivolgere le proprie istanze in materia di trattamento dei propri dati personali) che dell'Autorità medesima (facendo venire meno quel punto di contatto essenziale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali).

Inoltre, in alcuni casi l'ente ha ritenuto di poter assolvere all'obbligo di pubblicazione mediante l'affissione dei dati di contatto presso i propri uffici, senza la messa a disposizione su pagine facilmente individuabili all'interno del proprio sito web istituzionale.

Per quanto concerne, invece, l'adempimento della comunicazione dei dati di contatto all'Autorità, oltre ai numerosi casi di mancato assolvimento, si sono registrati anche altrettanto numerose situazioni di comunicazione effettuata mediante canali inidonei (non avvalendosi cioè dell'apposita procedura online messa a disposizione dal Garante), oppure indicando riferimenti non corretti dell'ente titolare del trattamento (ad esempio, indicando il legale rappresentante come titolare del trattamento o fornendo, in luogo del codice fiscale dell'ente, la partita IVA, ovvero il codice fiscale del proprio legale rappresentante oppure del RPD medesimo), impedendone così l'individuazione.

Misure indicate. Ciascun soggetto che designa un RPD è tenuto ad effettuare entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 37, par. 7, del regolamento (pubblicazione e comunicazione all'Autorità dei dati di contatto).

Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell'amministrazione, all'interno di una sezione facilmente riconoscibile dall'utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell'ambito della sezione dedicata all'organigramma dell'ente ed ai relativi contatti.

Non è necessario che, tra i dati oggetto di pubblicazione, vi sia anche il nominativo del RPD, non essendo questa informazione indispensabile a fini di contatto da parte di chiunque sia interessato: al contrario, risulta imprescindibile che tra i dati di contatto vi sia quantomeno un indirizzo di posta elettronica (sicuramente ordinaria, eventualmente integrata con un indirizzo *PEC)*.

A proposito dell'indirizzo di posta elettronica, si invitano le amministrazioni a rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell'Autorità, una casella «istituzionale» *ad hoc* attribuita specificamente al solo RPD, evitando l'utilizzo di caselle che siano direttamente espressione del titolare del trattamento (ad esempio, perché richiamano l'«amministrazione», la «segreteria» o il «protocollo»). Invero, perché sia effettivamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni (come richiesto dal cons. 97 del regolamento), sarebbe opportuno che il RPD venisse contattato attraverso canali che riconducano direttamente a lui, senza l'intermediazione di uffici facenti capo al titolare.

Per quanto concerne la comunicazione all'Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un'apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l'unico canale di contat-

to utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l'attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l'individuazione del titolare del trattamento (l'ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell'amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto).

Per quanto concerne la variazione dei dati di contatto del RPD (ad esempio, per effetto della nomina di un differente soggetto per quell'incarico), essa dovrà essere effettuata tempestivamente, in modo che l'Autorità, per l'esercizio dei propri compiti, sia sempre in possesso di informazioni aggiornate e, conseguentemente, si rivolga al «punto di contatto» esatto.

Infatti, il mantenimento di dati di contatto non più attuali potrebbe comportare il coinvolgimento di un soggetto cessato dalle proprie funzioni di RPD, con conseguente comunicazione a terzi di informazioni che non ha più alcun titolo a conoscere: ad esempio, da parte di un interessato che si vuole rivolgere a lui ai sensi dell'art. 38, par. 4, del regolamento, ovvero da parte della stessa Autorità, che lo intende coinvolgere nell'ambito di un procedimento, ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. *d)*, ed *e)*, del regolamento.

Occorre considerare al riguardo che il mancato aggiornamento dei dati di contatto del RPD, tanto sul sito web dell'ente quanto nella relativa comunicazione all'Autorità, costituisce una condotta sanzionabile al pari della mancata pubblicazione/comunicazione.

8. Coinvolgimento da parte del titolare e svolgimento dei compiti da parte del RPD.

Disposizioni di riferimento del regolamento. Art. 38, par. 1: «Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali».

Art. 38, par. 3: «Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento».

Art. 39, par. 1: «Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: *a)* informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; *b)* sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; *c)* fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; *d)* cooperare con l'autorità di controllo; e *e)* fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 3.1, pp. 17-18; par. 4, pp. 22-25.

Precedenti decisioni del Garante. Relazione annuale 2019, par. 4.9 (pp. 80-81); provv. 17 dicembre 2020, n. 280 (doc. web n. 9524175); provv. 25 febbraio 2021, n. 87 (doc. web n. 9556958).

Questioni emerse. In alcuni dei casi in cui il RPD è una persona giuridica che fornisce tale servizio ad una pluralità di enti pubblici, è emerso che le interlocuzioni con i titolari non fossero sufficientemente frequenti.

In particolari situazioni, sono stati altresì lamentati, da parte di alcuni enti pubblici, veri e propri inadempimenti da parte del RPD designato, il quale non avrebbe svolto, in maniera adeguata, i compiti previsti dall'art. 39 del regolamento, o quelli pattuiti all'atto del conferimento dell'incarico (quali, ad esempio, l'attività formativa nei confronti dei dipendenti, oppure il coordinamento nella mappatura dei trattamenti) e il conseguente supporto nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Anche nel caso di RPD interni si sono registrate situazioni di scarso coinvolgimento, da parte del titolare, soprattutto in occasione delle interlocuzioni avviate con l'Autorità nel corso di specifici procedimenti, con l'effetto di rendere difficoltosa l'acquisizione degli elementi necessari per chiarire i contorni dei trattamenti indagati.

Si osserva, in proposito, che la prassi di instaurare contatti, solo saltuari, tra il soggetto pubblico e il proprio RPD (sia interno che esterno) vanifica il senso della presenza del RPD e, con esso, l'approccio di *privacy by design e by default* promosso dal regolamento, con conseguenze dirette in capo agli enti stessi in termini di accountability e di inadempimento agli obblighi regolamentari (ad esempio, ai sensi degli art. 82 e 83 del regolamento).

In base alle risultanze fornite dall'attività ispettiva espletata dall'Autorità, ma anche dalle segnalazioni ricevute, si è riscontrato che tale atteggiamento può essere imputabile a entrambe le parti: al RPD, in quanto spesso portato a non proporre adeguatamente al titolare le attività necessarie per conformare i trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; all'ente pubblico, per la tendenza a considerare la nomina del RPD solo come un adempimento formale, non riconoscendo e tantomeno valorizzando i compiti e le potenzialità di questa figura.

Misure indicate. Nel corso delle indagini sul campo svolte dall'Autorità, sono, in ogni caso, emerse delle buone pratiche che si ritiene utile suggerire, in aggiunta a quelle già indicate nelle Linee guida del WP29, al fine di rendere effettivo il coinvolgimento del RPD e appropriato lo svolgimento dei compiti da parte di quest'ultimo:

a) l'individuazione, all'interno dell'amministrazione, di una figura, adeguata per posizione e competenze, che funga da punto di riferimento per il RPD, con il quale quest'ultimo possa interloquire costantemente, al fine di ricevere gli elementi richiesti per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che facilitare il dialogo con il vertice amministrativo;

b) la condivisione di un'agenda attraverso la quale fissare momenti di dialogo con una congrua periodicità;

c) la proposta, da parte del RPD al titolare, di attività da svolgere per migliorare la gestione dei trattamenti sul piano della conformità alla disciplina di settore, da effettuarsi sia al momento dell'assunzione dell'incarico che, periodicamente, in corso di esecuzione dello stesso. Tra queste, potrebbe, ad esempio, rientrare la predisposizione di:

c.1) documenti informativi, rivolti tanto al vertice dell'ente quanto ai suoi dipendenti e collaboratori;

c.2) attività di supporto per l'adempimento di singoli obblighi previsti dal regolamento quali: le informative (artt. 12-14); le designazioni dei responsabili del trattamento (art. 28) e delle persone autorizzate (art. 29), con suggerimenti circa le possibili istruzioni da impartire; il registro dei trattamenti (art. 30); il registro delle violazioni (art. 33);

c.3) proposte di misure tecniche e organizzative per innalzare il livello generale di protezione dei dati personali, oggetto dei trattamenti effettuati e per una più efficace tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;

c.4) procedure interne per la gestione di eventi particolari quali le violazioni di dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del regolamento, o le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del regolamento, o anche, più in genere, l'analisi dei rischi;

d) la rendicontazione dell'attività svolta, sia quella in loco (mediante, ad esempio, la stesura di verbali degli incontri), sia quella a distanza;

e) lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento rivolte alle persone autorizzate al trattamento dei dati dall'ente, da effettuarsi anche mediante la messa a disposizione di idonea documentazione.

Al fine di vincolare maggiormente i RPD allo svolgimento dei compiti che spettano loro, in particolare quando si tratta di soggetti esterni, si suggerisce agli enti pubblici di specificare espressamente tali attività tra gli obblighi contrattuali, pur nel rispetto del divieto di rimozioni o penalizzazioni per l'adempimento dei propri compiti di cui all'art. 38, par. 3, del regolamento.

Non devono essere invece assegnati al RPD compiti che spettano al titolare del trattamento e che esulano dalle attività di consulenza, sorveglianza e, più in generale, consultazione, stabilite dall'art. 39 del regolamento – nonché, eventualmente, di tenuta del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del regolamento (*cfr.* le Linee guida del WP29, par. 4.5, pp. 24-25). Pur riconoscendo che i compiti ivi elencati costituiscono solo una rappresentazione esemplificativa, rimane comunque il fatto che il RPD non possa essere chiamato a svolgere, in prima

persona, attività che, in base al regolamento, competono al titolare/responsabile, peraltro a pena di applicazione di una sanzione amministrativa in caso di violazione. A questo proposito, infatti, milita anche il par. 3 dell'art. 38 del regolamento, laddove vieta la rimozione o la penalizzazione del RPD per l'adempimento dei propri compiti, confermando, pertanto, che il suo ruolo è di supporto al titolare/responsabile, anche di controllo, ma non può da questo essere delegato rispetto a compiti esecutivi (e connesse responsabilità) che, nell'ottica del principio di *accountability*, spettano proprio al titolare (o al responsabile).

Potrebbe rivelarsi molto utile che i RPD che operano in un medesimo settore, o che condividano medesime problematiche, istituiscano tavoli di lavoro comuni e, in particolare, «reti di RPD», ove possano essere individuate soluzioni condivise anche attraverso l'analisi di problematiche comuni.

In questo senso, sono da incoraggiare iniziative già avviate come, ad esempio, le reti di RPD istituite nei settori della ricerca pubblica, della fiscalità o della sanità, ma anche a livello di Ministeri, Autorità indipendenti o su base regionale. Analoghe iniziative potrebbero essere promosse in tanti altri campi, al fine ultimo di favorire la sensibilizzazione dei titolari/responsabili sulle questioni di protezione dei dati personali, in un contesto di sempre maggiore sviluppo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi servizi.

9. Risorse messe a disposizione dal titolare e costituzione di un gruppo di collaboratori (team) del RPD.

Disposizione di riferimento del regolamento. Art. 38, par. 2: «Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 3.2, pp. 18-19.

Precedenti decisioni del Garante. «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110); Relazione annuale 2019, par. 4.9 (pp. 80-81).

Questione emersa. Soprattutto nelle grandi amministrazioni i trattamenti effettuati possono essere numerosi, complessi e coinvolgere un'elevata quantità di dati personali, anche delicati: si pensi ai Ministeri o alle altre amministrazioni centrali, oppure alle regioni o ai comuni capoluogo. Inoltre, alcuni di questi enti sono dotati di una potestà normativa di rango primario e/o secondario, cui si aggiunge, in alcuni casi anche l'adozione di atti amministrativi di carattere generale, attraverso i quali possono concorrere a disciplinare trattamenti di dati personali.

In questi contesti aumenta significativamente il livello di difficoltà nell'esercizio dei compiti richiesti al RPD, sia per quanto concerne il possesso di un livello piuttosto diversificato e approfondito di conoscenze specialistiche, che per quanto concerne il tempo e le energie da dedicare alle tante istanze che emergono in materia di protezione dati. Ciò significa che la persona individuata quale RPD, da sola, difficilmente può essere in grado di assolvere ai propri compiti in maniera efficace e qualitativamente adeguata.

Misure indicate. Come già richiamato nelle Linee guida del WP29 e nelle precedenti FAQ del Garante, in rapporto alle dimensioni e alla complessità dei trattamenti effettuati, occorre valutare attentamente l'opportunità/necessità di istituire un apposito gruppo di persone (team) a supporto del RPD, al quale destinare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti. A questo fine, un valore aggiunto potrebbe essere dato dalla scelta di destinare, a questo team, personale in possesso di competenze diversificate come, ad esempio, soggetti del profilo più strettamente giuridico e amministrativo, e soggetti esperti in ambito IT.

Inoltre, anche in aggiunta alla costituzione del team di collaboratori, in amministrazioni grandi, potrebbe risultare anche opportuno individuare specifici referenti del RPD all'interno delle varie articolazioni dell'ente, che potrebbero svolgere un ruolo di supporto e raccordo, sulla base di precise istruzioni del RPD, anche, se del caso, operando quali componenti del suo gruppo di lavoro.

10. Incompatibilità con altri incarichi e conflitto di interessi.

Disposizioni di riferimento del regolamento. Art. 38, par. 3: «Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento».

Art. 38, par. 6: «Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi».

Cons. 97: «[…] Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente».

Riferimento nelle Linee guida del WP29: par. 3.3, pp. 19-20; par. 3.5, pp. 21-22.

Questioni emerse. L'Autorità ha riscontrato numerose situazioni in cui viene nominato, quale RPD, un soggetto che svolge altri compiti che possono determinare un'incompatibilità o una situazione di conflitto di interessi, in quanto tali ulteriori incarichi gli impediscono di svolgere la propria attività di RPD con la necessaria indipendenza.

Ciò si può verificare allorché la figura individuata quale RPD riveste, all'interno dell'organizzazione dell'ente, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali (ad esempio, perché contribuisce a definire le caratteristiche del trattamento *by design e by default*, oppure perché le sono attribuiti potestà decisionali all'esito di trattamenti di dati personali di particolare delicatezza). Parimenti, le medesime problematiche si riscontrano, con riferimento al RPD di provenienza esterna, qualora quest'ultimo sia assoggettato alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento (ad esempio, perché sia stato da quest'ultimo designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento per la fornitura di un determinato servizio, ovvero perché lo rappresenti in giudizio su problematiche in materia di protezione dei dati personali).

In proposito, le Linee guida del WP29 raccomandano buone pratiche, quali quelle di individuare preventivamente le qualifiche e funzioni che sarebbero incompatibili con quella di RPD e redigere regole interne onde evitare conflitti di interessi. Tuttavia, all'atto pratico, non è stata riscontrata una diffusa sensibilità sull'argomento.

Per queste ragioni, anche dopo aver raccolto gli orientamenti adottati dalle Autorità degli altri Stati membri, e fatte salve le indicazioni già fornite nelle citate Linee guida, si propone di seguito una specifica declinazione delle problematiche rilevate, con alcune proposte volte ad assicurare il rispetto delle intenzioni manifestate dal legislatore europeo.

10.1. RPD interno che ricopre incarichi per i quali partecipa all'adozione delle decisioni in materia di finalità e modalità del trattamento, o altre decisioni che impattano su trattamenti di dati personali.

Precedenti decisioni del Garante. «Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110); Relazione annuale 2019, par. 4.9 (p. 81);

Questioni emerse. Il tema dell'incompatibilità con altri incarichi, e quindi della creazione di una situazione di conflitto di interessi, con riferimento a un RPD interno, è emersa in numerosi casi, in cui il soggetto individuato quale RPD, al contempo, rivestiva incarichi quali quello di componente di un organismo collegiale (ad esempio, un comitato direttivo o un collegio disciplinare) o di titolare di un incarico monocratico dotato di poteri decisionali (ad esempio, vicepresidente, dirigente degli affari generali, direttore amministrativo).

Più in generale, il tema si pone spesso in relazione alla scelta, da parte di soggetti pubblici dalle dimensioni e funzioni più diversificate, di affidare il ruolo di RPD a figure già deputate ad assolvere altri specifici incarichi che comportano poteri decisionali in ordine a finalità e mezzi dei trattamenti posti in essere: si pensi, in primis, a quelli in materia di trasparenza e/o di prevenzione della corruzione.

In particolare, altre situazioni di conflitti di interessi si possono registrare con riferimento alla sovrapposizione dell'incarico di RPD con quello di dirigente dell'unità organizzativa chiamata a curare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa ad uno specifico trattamento, considerato che, a questo proposito, al RPD spettano specifiche prerogative di consultazione, da parte del titolare del trattamento (artt. 35, par. 2, e 39, par. 1, lett. *c)*, del regolamento), che verrebbero del tutto svuotate per effetto della citata coincidenza soggettiva.

Misure indicate. Nelle Linee guida del WP29 e nelle FAQ del Garante sono state già indicate situazioni di conflitto di interessi in relazione a ruoli manageriali di vertice come quelli, tra gli altri, di «[…] responsabile finanziario […] direzione risorse umane, responsabile IT», di «responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza» o di «responsabile dei Sistemi informativi […] ovvero quello dell'Ufficio di statistica». In ogni caso, le medesime Linee guida specificano che l'indagine va fatta «caso per caso guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare del trattamento o responsabile del trattamento»: ciò significa che solo l'esame concreto di ciascuna

singola realtà – considerando elementi quali le dimensioni dell'ente, le risorse a disposizione, la complessità della struttura, le tipologie di trattamenti svolti, qualità e quantità dei dati trattati, ecc. – potrà condurre ad una valutazione definitiva sulla sussistenza o meno di cause di incompatibilità. Tale valutazione, in ogni caso, dovrà essere fornita dal titolare del trattamento, anche sulla base di idonea documentazione, in virtù del principio di *accountability* di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento.

Ciò detto, per quanto concerne incarichi di carattere monocratico (quali quelli di dirigente direttamente coinvolto da trattamenti, o addirittura di vertice dell'ente), il conflitto di interessi, spesso, diviene evidente icto oculi, e difficilmente si rende possibile comprovare, da parte del titolare del trattamento, che il medesimo soggetto che determina i trattamenti rientranti nel proprio settore abbia la necessaria indipendenza per esercitare, in maniera corretta, trasparente ed imparziale, quei compiti di sorveglianza sull'osservanza della disciplina e sulle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, previsti dall'art. 39, par. 1, lett. *b)*, del regolamento. Si può certamente affermare la sussistenza di un conflitto di interessi in relazione ai ruoli già citati (come la direzione risorse umane o contabilità, il responsabile IT o il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), trattandosi di settori in cui i trattamenti dei dati personali sono certi e trasversali rispetto all'intera amministrazione, oltre che significativi in termini di quantità e qualità dei dati personali trattati, nonché di rischi sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati. Peraltro, altre Autorità europee si sono già pronunciate espressamente in proposito (invero con riferimento all'ambito privato), sancendo l'incompatibilità tra la figura di RPD e quella di responsabile IT (provv. dell'Autorità bavarese del 20 ottobre 2016) o quella di dirigente dei dipartimenti che si occupano di conformità normativa, della gestione del rischio e di *audit* interni (provv. dell'Autorità belga n. 18/2020 del 28 aprile 2020).

Tutto ciò considerato, si ritiene che tali tipologie di incarichi siano incompatibili con quello di RPD, quantomeno per quanto riguarda le grandi amministrazioni che dispongono delle risorse tali per potersi avvalere di un RPD a ciò esclusivamente dedicato, o comunque che non versi in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Ciò vale sia per gli enti pubblici di carattere nazionale (come Ministeri, Agenzie fiscali, grandi enti di ricerca ed altri grandi enti pubblici, ecc. che per quelli territoriali (Regioni, grandi strutture sanitarie, altri grandi enti di livello regionale, comuni di rilevanti dimensioni, ecc.). Per quanto concerne gli enti che, sul piano delle dimensioni, delle risorse e dell'organizzazione, presentano difficoltà oggettive ad avvalersi di una figura esclusivamente dedicata a ricoprire l'incarico di RPD, il titolare dovrà effettuare una ponderazione *ad hoc*, mettendo a disposizione dell'Autorità (laddove necessario) le valutazioni all'uopo effettuate ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento, al fine di valutare il rischio effettivo di conflitto di interessi nell'ambito e nel contesto dei trattamenti svolti dall'amministrazione.

Discorso diverso, invece, vale per quei soggetti che partecipano a organismi collegiali, ancorché di vertice. Infatti, in questi casi, è possibile che la normativa vigente contempli misure che possono ritenersi adeguate a prevenire rischi di conflitti di interessi, come, ad esempio, la previsione che i componenti che ritengano di trovarsi in tale situazione, lo dichiarino e, conseguentemente, si astengano sia dalla discussione che dalla deliberazione. Per queste ragioni, si ritiene che il componente di tale organismo collegiale, qualora investito dell'incarico di RPD, non versi, per ciò stesso, in una situazione di conflitto di interessi, a condizione che siano presenti e pienamente rispettate misure di prevenzione dei conflitti di interessi.

In ogni caso, l'ente deve tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'accumulo di incarichi ulteriori sulla figura chiamata a svolgere il ruolo di RPD inficia la capacità del medesimo di assolvere efficacemente ai compiti assegnatigli dal regolamento. L'amministrazione, pertanto, dovrebbe valutare, in relazione alla complessità della struttura organizzativa, alla disponibilità di risorse, alla numerosità e delicatezza dei trattamenti svolti, alla quantità e qualità di dati personali trattati, di affidare l'incarico di RPD a una persona che possa dedicarvisi tendenzialmente a tempo pieno.

10.2. RPD esterno che fornisce servizi IT quale responsabile del trattamento.

Questione emersa. Nel corso dell'attività svolta dall'Autorità sono emersi numerosi casi in cui soggetti che forniscono servizi (prevalentemente del settore *IT)* a pubbliche amministrazioni, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento, forniscono, al contempo, il servizio di RPD, beneficiando del preesistente legame instaurato con il titolare del trattamento.

Tali persone giuridiche indicano una persona fisica del proprio organigramma che funga da referente, e, talora, gli forniscono un team di supporto: tuttavia, si sono registrate situazioni in cui il medesimo personale adibito al servizio di RPD, al contempo, svolgeva anche particolari compiti nell'ambito della prestazione principale offerta (ad esempio, assistenza tecnica sulle piattaforme messe a disposizione dell'ente).

Nella medesima situazione si ricade allorché venga designato, come RPD, non l'intera società, bensì una persona fisica che, per ruolo e poteri all'interno della predetta società, sia in grado di adottare decisioni che influiscano sulla fornitura dei servizi IT, e quindi impattino sui trattamenti di dati personali effettuati per conto dell'amministrazione titolare (ad esempio, l'amministratore delegato, il direttore amministrativo, o comunque chiunque rivesta un ruolo apicale al suo interno).

Questa sovrapposizione delle figure di RPD e di responsabile IT rende impossibile, di fatto, la sorveglianza, con la necessaria imparzialità, sulla validità e sull'adeguatezza delle soluzioni e delle misure, tecniche e organizzative, adottate, dato che i ruoli di controllore e controllato confluirebbero in capo al medesimo soggetto, ingenerando così un evidente conflitto permanente nello svolgimento delle proprie funzioni.

In altre parole, si ritiene che l'indipendenza che il cons. 97 del regolamento richiede in capo al RPD, tradotta nel divieto di conflitti di interessi di cui all'art. 38, par. 6, si troverebbe ad essere minata, in questi casi, proprio in ragione delle istruzioni che, nel suo ruolo di responsabile del trattamento, lo stesso deve ricevere dal titolare, ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. *a)*, andando così a compromettere anche il divieto di ricevere istruzioni di cui al par. 3 dell'art. 38.

L'attività di sorveglianza del RPD sarebbe pregiudicata, in particolare, in relazione alla valutazione delle caratteristiche richieste per l'avvalimento di fornitori esterni in qualità di responsabili del trattamento – su cui si esprime in maniera chiara l'art. 39, par. 1, lett. *b)*, del regolamento – proprio perché costui, in ragione del suo diretto coinvolgimento, non potrebbe giudicare, con la dovuta terzietà, i necessari requisiti di affidabilità, né potrebbe supportare adeguatamente il titolare nel processo di definizione del rapporto, ai sensi dell'art. 28 del regolamento. A ciò si aggiunga l'ulteriore criticità, emersa in alcune specifiche ipotesi, in cui l'ente non abbia previamente stipulato, con il fornitore di servizi IT, l'accordo di cui all'art. 28 del regolamento: un RPD effettivamente terzo avrebbe segnalato tale violazione e proposto soluzioni idonee a ripristinare la conformità.

Le ripercussioni di questa sovrapposizione diventano ancor più gravi in caso di violazioni di sicurezza, posto che i compiti del RPD potrebbero interferire, in maniera poco trasparente, con quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del regolamento, in termini di analisi dei rischi e delle conseguenze, di predisposizione delle misure da adottare per porvi rimedio e di comunicazione della violazione all'Autorità ed agli interessati. In ragione delle sue inevitabili implicazioni quale responsabile del trattamento, il RPD non avrebbe un ruolo terzo e di imparziale supporto al titolare nel giudicare le condotte sottese alla violazione di sicurezza.

Infine, questo conflitto di interessi si verifica in maniera ancor più eclatante allorché il fornitore IT fornisca all'amministrazione propri prodotti software (nonché la corrispondente assistenza tecnica) per l'implementazione dei servizi offerti. In questo modo, l'attività di consulenza del RPD, ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. *a)*, del regolamento, non assumerebbe i necessari caratteri dell'imparzialità, posto che il RPD si troverebbe a dover fornire giudizi su prodotti forniti dalla propria società.

Misure indicate. Alla luce delle tante criticità insite nella scelta di affidare il compito di RPD ad un soggetto che già fornisce servizi al medesimo ente – con particolare riferimento a quelli del settore IT – la principale soluzione consiste nel non designare, quale RPD, soggetti a cui l'amministrazione affida un trattamento per suo conto, con conseguente necessità di definizione di un rapporto titolare-responsabile.

In ogni caso, anche sulla scorta di esperienze mutuate da altri Paesi europei, si propone una soluzione alternativa, subordinata però al rispetto di alcune condizioni.

In particolare, laddove l'ente, per specifiche ragioni, ritenga comunque di non poter prescindere dall'affidamento dell'incarico di RPD nel contesto di un fornitore di servizi, ciò potrebbe avvenire solamente a condizione che il RPD, o anche solo il suo referente persona fisica, non sia la persona che riveste una carica apicale nell'azienda, o anche solo

nel settore di cui vengono forniti i predetti servizi. Inoltre, altra necessaria condizione da rispettare perché tale soluzione possa essere valutata, risiede nell'indispensabilità di una rigida separazione, all'interno dell'organizzazione societaria, tra attività rese come RPD e attività rese come responsabile del trattamento per altri servizi.

Nel caso in cui l'amministrazione intenda ricorrere a quest'ultima soluzione, considerato che le misure appena descritte, di per sé, non sono comunque sufficienti ad eliminare del tutto i rischi di conflitti di interessi, si renderà necessario comprovare adeguatamente il rispetto delle medesime, ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 del regolamento, documentando anche le ragioni ed il contesto in cui è maturata suddetta scelta.

In assenza di queste condizioni, si ritiene che il rischio di conflitto di interessi debba considerarsi elevato, e quindi che la scelta di affidare l'incarico di RPD al fornitore di servizi possa integrare una violazione del regolamento.

Parimenti, si ritiene che il responsabile del trattamento non possa essere coinvolto nel processo di selezione del RPD da parte dell'ente, prerogativa che spetta unicamente al titolare, che la deve effettuare in autonomia. Ciò anche perché i rapporti tra titolare e responsabile sono oggetto di vigilanza da parte del RPD, ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. *b)*, del regolamento.

10.3. RPD esterno che rappresenta in giudizio il titolare.

Questione emersa. Sono stati registrati anche casi in cui un comune, a seguito di azione giudiziaria promossa da un cittadino, si sia costituito in giudizio per il tramite di un avvocato che, contemporaneamente, svolgeva l'incarico di RPD per conto del medesimo ente. Il comune ha ritenuto che questa scelta non comportasse alcun conflitto di interessi in quanto il giudizio instaurato non verteva su profili di protezione dei dati personali.

Misura indicata. Come espressamente affermato dalle Linee guida, «può insorgere un conflitto di interessi se, per esempio, a un RPD esterno si chiede di rappresentare il titolare o il responsabile in un giudizio che tocchi problematiche di protezione dei dati».

A questo proposito, si richiama l'attenzione degli enti pubblici sul fatto che è difficile prevedere a priori che una vertenza giudiziaria non possa coinvolgere anche profili di protezione dei dati personali. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, agli occhi dell'interessato che voglia rivolgersi al RPD, la circostanza che questo sia contemporaneamente anche il difensore in giudizio dell'ente, mina la sua indipendenza.

Pertanto, a prescindere dalle circostanze che in concreto si potranno realizzare – tali, ad esempio, da escludere che il giudizio involva questioni di protezione dei dati personali – si invitano tutte le pubbliche amministrazioni a designare un RPD che, contemporaneamente, non svolga per le medesime il ruolo di difensore in giudizio.

10.4. Inquadramento in caso di RPD interno.

Precedente decisione del Garante. «Faq sul Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico», 15 dicembre 2017 (doc. web n. 7322110).

Questione emersa. È opportuno valutare se il complesso dei compiti assegnati al RPD – aventi rilevanza interna (consulenza, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni) ed esterna (cooperazione con l'Autorità e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti) – siano o meno compatibili con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti con qualifica non dirigenziale.

In caso di RPD interno, qualora il soggetto designato abbia una qualifica tale da renderlo sottoposto ad un'altra figura (come un funzionario inquadrato in un'unità organizzativa, e quindi subordinato ad un dirigente), tale rapporto potrebbe impedire al RPD di svolgere le proprie mansioni con il dovuto grado di autonomia, e potrebbe altresì alterare la diretta interlocuzione con il vertice gerarchico dell'ente.

Misura indicata. L'art. 38 del regolamento fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione, mentre il rapporto diretto con il vertice amministrativo garantisce, in particolare, che quest'ultimo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare/responsabile.

Pertanto, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione.

In caso di individuazione di un funzionario, occorre però che l'ente adotti delle idonee garanzie affinché l'attività svolta in qualità di RPD non subisca interferenze per effetto dell'inquadramento del medesimo soggetto in un'unità organizzativa retta da un dirigente le cui determinazioni potrebbero essere oggetto di valutazione da parte del RPD.

21A03260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Teva».

Con la determina n. aRM - 97/2021 - 4046 del 21 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CABAZITAXEL TEVA;

confezione: 047955012;

descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03276

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pseudoneb»

Estratto determina AAM/PPA n. 422/2021 del 24 maggio 2021

Codice pratica: C1B/2020/3534*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PSEUDONEB anche nelle forme e confezioni di seguito indicata/e:

confezioni:

«1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 56 flaconcini di vetro - A.I.C. n. 037023049 (base 10) 139VB9 (base 32);

«1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 60 flaconcini di vetro - A.I.C. n. 037023052 (base 10) 139VBD (base 32);

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 56 flaconcini di vetro - A.I.C. n. 037023064 (base 10) 139VBS (base 32);

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 60 flaconcini di vetro - A.I.C. n. 037023076 (base 10) 139VC4 (base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione.

Principio attivo: colistimetato di sodio.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l (codice fiscale 11654150157).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri ospedalieri regionali della fibrosi cistica e internista, infettivologo, pneumologo, pediatra).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03277

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Mylan Generics»

Estratto determina AAM/PPA n. 435/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

una variazione tipo II C.I.2.b), modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento Seropram. Allineamento alla versione corrente del QRD *template* e della linea guida eccipienti. Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo;

grouping di due variazioni tipo IA C.I.z), modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento alle conclusioni delle seguenti raccomandazioni PRAC: EMA/PRAC/219990/2019 e EMA/PRAC/265221/2019. Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo;

una variazione tipo IB C.I.z), modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento alle conclusioni della raccomandazione PRAC n. EMA/PRAC/257435/2020. Allineamento alla versione corrente della linea guida eccipienti. Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo;

una variazione tipo IA C.I.z), modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento alle conclusioni della raccomandazione PRAC n. PRAC/513083/2020. Si modificano i paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale CITALOPRAM MYLAN GENERICS nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n.:

036046011 - 12 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046023 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046035 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046047 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046050 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046062 - 49 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046074 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046086 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046098 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046100 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046112 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046124 - 500 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046136 - 12 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046148 - 14 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046151 - 20 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046163 - 28 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046175 - 50 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046187 - 100 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046199 - 250 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046201 - 12 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046213 - 14 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046225 - 20 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046237 - 28 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046249 - 50 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046252 - 100 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046264 - 250 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046276 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC calendario *pack size* da 20 mg;

036046288 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046290 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046302 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046314 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046326 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046338 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046340 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046353 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046365 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046377 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046389 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046391 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046403 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046415 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario;

036046427 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

036046439 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

036046441 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PPE;

036046454 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PPE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: AT/H/0909/001-003/II/055, AT/H/0909/001-003/IA/056/G, AT/H/0909/001-003/IB/057, AT/H/0909/001-003/IA/059.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famotidina EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 436/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), tipo IB C.I.3.z), *grouping* di una variazione tipo II C.I.4) + una variazione tipo IB C.I.3.z), modifica dei paragrafi 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Modifica delle etichette con inserimento dei paragrafi 17 e 18 e modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale FAMOTIDINA EG nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, la cui descrizione viene modificata, per adeguamento agli *standard terms*, così come di seguito indicato:

da

A.I.C. n.:

034433019 – 10 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433223 – 15 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433021 – 20 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433033 – 28 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433045 – 30 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433058 – 50 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433060 – 56 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433072 – 60 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433235 – 90 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433084 – 100 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433247 – 250 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433250 – 500 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433262 – 1000 compresse filmrivestite 20 mg in blister;

034433096 – 10 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433110 – 15 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433122 – 20 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433134 – 28 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433146 – 30 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433159 – 50 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433161 – 56 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433173 – 60 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433108 – 90 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433185 – 100 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433197 – 250 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433209 – 500 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

034433211 – 1000 compresse filmrivestite 40 mg in blister;

a

A.I.C. n.:

034433019 – «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433223 – «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433021 – «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433033 – «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433045 – «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433058 – «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433060 – «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433072 – «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433235 – «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433084 – «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433247 – «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433250 – «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433262 – «20 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433096 – «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433110 – «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433122 – «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433134 – «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433146 – «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433159 – «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433161 – «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433173 – «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433108 – «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433185 – «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433197 – «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433209 – «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

034433211 – «40 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Numeri procedure: DE/H/0159/001-002/II/032, DE/H/0159/001-002/IB/030, DE/H/0159/001-002/II/026/G.

Codici pratiche: VC2/2019/322-C1B/2018/1867-VC2/2017/59.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a (codice fiscale 12432150154).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03279

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina AAM/PPA n. 423/2021 del 24 maggio 2021

Codice pratica: C1B/2020/3427*bis*.

Si autorizza la variazione tipo IB B.II.e.1.z), *Other variation* - introduzione di blister a prova di bambino Pvc/Pvdc/Al/carta per i dosaggi 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, compresse masticabili-dispersibili. È autorizzata, pertanto, l'immissione in commercio del medicinale LAMICTAL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807243 (base 10) 0UJMJC (base 32);

«25 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807256 (base 10) 0UJMJS (base 32);

«25 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807268 (base 10) 0UJMK4 (base 32);

«25 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807270 (base 10) 0UJMK6 (base 32);

«25 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807282 (base 10) 0UJMKL (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807294 (base 10) 0UJMKY (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807306 (base 10) 0UJMLB (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807318 (base 10) 0UJMLQ (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807320 (base 10) 0UJMLS (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807332 (base 10) 0UJMM4 (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807344 (base 10) 0UJMMJ (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807357 (base 10) 0UJMMX (base 32);

«50 mg compresse masticabili/dispersibili» 196 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807369 (base 10) 0UJMN9 (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807371 (base 10) 0UJMNC (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807383 (base 10) 0UJMNR (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807395 (base 10) 0UJMP3 (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807407 (base 10) 0UJMPH (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807419 (base 10) 0UJMPV (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807421 (base 10) 0UJMPX (base 32);

«100 mg compresse masticabili/dispersibili» 196 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807433 (base 10) 0UJMQ9 (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807445 (base 10) 0UJMPQ (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807458 (base 10) 0UJMR2 (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807460 (base 10) 0UJMR4 (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807472 (base 10) 0UJMRJ (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807484 (base 10) 0UJMRW (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807496 (base 10) 0UJMS8 (base 32);

«200 mg compresse masticabili/dispersibili» 196 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Carta - A.I.C. n. 027807508 (base 10) 0UJMSN (base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili/dispersibili.

Principio attivo: lamotrigina.

Si autorizza, altresì, la variazione tipo IA B.II.e.5.b) e la conseguente soppressione delle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n.:

027807130 - «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse confezione *starter* per monoterapia;

027807142 - «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 21 compresse confezione *starter* per terapia aggiuntiva con valproato;

027807155 - «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse confezione *starter* per terapia aggiuntiva senza valproato.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a (codice fiscale 00212840235).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03280

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto determina AAM/PPA n. 434/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

grouping di tre variazioni tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del *Company Core Data Sheet*; aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo; aggiornamento del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4.6 a seguito di nuovi dati derivanti da studi di tossicità su modelli animali, studi di carcinogenicità e mutagenicità con aggiunta di informazioni sulla tossicità riproduttiva. Modifiche editoriali al paragrafo 4.2, adeguamento alla versione corrente del QRD *Template* e aggiornamento delle etichette (queste ultime solo per Sporanox IV e Sporanox, soluzione orale);

una variazione tipo II C.I.4) (solo per Sporanox, soluzione orale), aggiornamento paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del *Company Core Data Sheet*.

Si modificano i paragrafi 4.1 (solo per Sporanox *IV)*, 4.2 (solo per Sporanox IV e Sporanox, soluzione orale), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 5.3 (per tutte le forme farmaceutiche), 5.2 (solo per Sporanox capsule) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette (queste ultime solo per Sporanox IV e Sporanox, soluzione orale).

Le suddette variazioni sono relative al medicinale SPORANOX (A.I.C. n. 027808) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: IE/H/xxxx/WS/093, IE/H/0838/001/II/091/G.

Codici pratiche: VC2/2019/393-VC2/2019/425.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03281

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa «Gioemme snc», assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 404/VA, l'impresa «O.Effe di Orlandini Giuseppe», assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 439/VA, l'impresa «Colombo Maurizio e C. snc» assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 447/VA, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari (art. 14, decreto legislativo n. 251/1999) della Camera di commercio di Varese. I relativi punzoni, restituiti alla Camera di commercio di Varese, sono stati deformati.

21A03285

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta" ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03440

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03441

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)* della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed e)"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03442

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o muta-

mento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03443

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03444

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il presso il Senatore Roberto Calderoli, domiciliato per la carica presso il Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 – 00186 Roma

21A03445

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Mercedes (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Mercedes (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in La Plata, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A03257

Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato onorario in Gqeberha (Ex Port Elizabeth - sud Africa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Nadia Putigna, vice Console onorario in Gqeberha (*ex* Port Elizabeth - Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consoalto d'Italia in Cape Town;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

p) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Cape Town, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A03258

Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato onorario in East London (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Vicky Anne Verwey Betta, vice Console onorario in East London (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Cape Town;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

p) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Cape Town, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A03259

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori della società Fenice S.p.a., in Torino.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000185 del 19 maggio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM-0000240 del 12 agosto 2013, alla società Fenice S.p.a., identificata dal codice fiscale 13032970157, con sede legale in via Acqui n. 86 - 10098 Rivoli (TO), per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Torino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03282

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Archimede» della società Enel Produzione S.p.a., in Priolo Gargallo.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000184 del 19 maggio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVADEC-2010-0000358 del 31 maggio 2010, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03283

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A Energiefuture S.p.a., in San Filippo del Mela.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000183 del 19 maggio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSADEC-2009-1846 del 3 dicembre 2009, come successivamente rettificato e aggiornato, alla società A2A Energiefuture S.p.a., identificata dal codice fiscale 09426250966, con sede legale in corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di San Filippo del Mela, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03284

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma dell'Istituto INAIL quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in data 20 maggio 2021, l'Istituto INAIL, con sede a Roma, piazzale Giulio Pastore 6, è stato confermato quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 23 maggio 2025.

21A03286

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-132) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00